



giunta regionale

403944

Data: 4 OTT. 2018

Protocollo:

/63.04 |Class.:

|Allegati N°:1

Oggetto: Comune di Sedico – PAT - D.G.R.V. n°2948 del 06.10.2009.

Rif. prot. n°394779 del 28.09.2018

**Al Sig. Sindaco
del Comune di
Sedico (BL)**

E per conoscenza:

**Al Dirigente regionale
Direzione Operativa
Venezia (VE)**

**Al Dirigente regionale
Direzione Pianificazione territoriale
Venezia (VE)**

Si trasmette, in allegato, il parere di compatibilità idraulica reso ai sensi della D.G.R. n. 2948 del 06.10.2009.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(dott. ing. Roberto Dall'Armi)

*Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Operativa*

Unità Organizzativa Genio Civile Belluno

Via I. Caffi n. 61 – 32100 Belluno / tel. 0437 946101 fax 0437 946141
geniocivilebl@pec.regione.veneto.it



Comune di Sedico – PAT - D.G.R.V. n°2948 del 06.10.2009.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

- VISTA la richiesta di espressione del parere di compatibilità idraulica, avanzata dal Comune di Sedico (BL) con nota iscritta al prot. n°337442 del 13.08.2018, in merito alla proposta di PAT del Comune di Sedico (BL);
- PRESO ATTO della Valutazione di compatibilità idraulica, sottoscritta dall'ing. Gaspare Andreella, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Padova al n°4028, trasmessa a quest'Ufficio in data 28.09.2018 prot. n°394779, a seguito della richiesta integrazioni iscritta il 17.09.2018 al prot.n°375865;

ed in conformità alle disposizioni di cui alla D.G.R.V. n. 2948 del 06.10.2009,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla Valutazione di Compatibilità idraulica del Pat di Sedico (BL) nei limiti delle prescrizioni e osservazioni contenute negli Elaborati n°8-30-31-32-33, ricevuti in data 28.09.2018.

Si richiamano le disposizioni del R.D. 368/1904 e al R.D. 523/1904 relativamente alle distanze di rispetto dai corsi d'acqua che restano obbligatorie per Legge, oltre al divieto di realizzare coperture dei corsi d'acqua nei termini previsti dall'art. 41 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

Si ricorda che il presente parere deve in ogni caso essere acquisito dall'Amministrazione comunale prima dell'adozione dello strumento urbanistico.

Belluno,

4 OTT. 2018

IL DIRETTORE
(dott. ing. Roberto Dall'Armi)

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Operativa

Unità Organizzativa Genio Civile Belluno

Via I. Caffi n. 61 – 32100 Belluno / tel. 0437 946101 fax 0437 946141
geniocivilebl@pec.regione.veneto.it



giunta regionale

Data: 21 SET. 2018

Protocollo N° 38410

Allegati N°:

Oggetto: : D.P.R. 06/06/01 n.380 art. 89 - Parere geomorfologico sugli strumenti urbanistici.
D.G.R.V. n.1572 del 03/09/2013 - Parere di compatibilità sismica.

Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sedico (BL)

Al
Comune di Sedico
Area Tecnica – Servizio Urbanistica
Piazza della Vittoria, 21
32036 – Sedico - BL

Pec: sedico.bl@cert.ip-veneto.net

IL DIRETTORE DELLA U.O. GENIO CIVILE DI BELLUNO

VISTA la richiesta dei pareri in oggetto pervenuta dal Comune di Sedico in data 24/08/2018 - ns. prot. 347135- in riferimento al nuovo "Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sedico";

VISTI gli elaborati di progetto del PAT messi a disposizione dal Comune in forma digitale, in particolare lo studio di microzonazione di I livello e la relazione geologica con tutti gli allegati a firma del Dott. Geol. Enzo De Biasi;

PRESO ATTO dello studio di microzonazione sismica di primo livello già predisposto nel 2013 dal Comune di Sedico;

VISTO il parere della Direzione Difesa del Suolo datato 14 settembre 2018 prot. 373784 (allegato in copia alla presente);

VISTO l'art. 89 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001;

VISTA la DGRV 1572 del 03/09/2013,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO

per quanto attiene la compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001, e compatibilità sismica ai sensi della DGR 1572/2013 all'approvazione del "Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sedico".

Dovranno essere rispettate le indicazioni e le prescrizioni contenute nella cartografia e nelle relazioni geologiche e nella citata nota della UO Geologia – Direzione Difesa del Suolo, in particolare:

- per le zone previste dallo strumento urbanistico come aree di urbanizzazione consolidata, per servizi e per miglioramento della qualità urbana e riordino della zona agricola che non rientrano nel territorio coperto da indagine sismica (elenco non esaustivo inserito nel parere della UO Geologia), dovrà essere completata la microzonazione di I livello.

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Operativa

Unità Organizzativa Genio Civile Belluno

Via I. Caffi n. 61- 32100 Belluno Tel. 0437 946101 Fax 0437 946141

pec: geniocivilebl@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO


giunta regionale

Tale indagine potrà essere accorpata alla microzonazione di II livello al momento della redazione del Piano degli Interventi fermo restando che nel caso di nuovi interventi urbanistico/ insediativi dovrà essere predisposta comunque l'indagine di microzonazione di 1° e 2° livello.

- Per gli elementi morfologici (orli di terrazzo, creste, scarpate e creste...) individuati come critici nella microzonazione di I livello poiché possono determinare fenomeni di amplificazione sismica, la possibilità d'intervento sarà subordinata ad una verifica con analisi di microzonazione di II livello.

Si rammenta infine l'obbligo di deposito presso il Comune di Sedico, prima dell'inizio dei lavori, dei progetti esecutivi di tutte le opere previste dall'art. 93 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380.

IL DIRETTORE
ing. Roberto Dall'Arm



Allegato: parere della UO Geologia Direzione Difesa del Suolo

Ufficio Sismica, Sicurezza dei luoghi di lavoro, Edilizia, Opere di interesse regionale
Per informazioni:
ing. R. Mezzomo tel. 0437 946110

AOCCOMUNE_SEDICO
Protocollo Arrivo N. 17469/2018 del 22-09-2018
Copia Documento

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Operativa
Unità Organizzativa Genio Civile Belluno
Via I. Caffi n. 61- 32100 Belluno Tel. 0437 946101 Fax 0437 946141
pec: geniocivilebl@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **14 SET. 2018** Protocollo N° **373784** Class: **C.101** Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sedico (BL). Parere di competenza ai sensi della D.G.R. 1572/2013 e dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001.

U.O. Genio Civile Belluno
SEDE

Si riscontra la nota n. 353992 del 30/8/2018 con la quale è stato richiesto il parere di competenza, ai sensi della D.G.R. 1572/2013 e del D.P.R. 380/2001, relativo alla documentazione progettuale del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sedico.

A tal proposito si esprimono le considerazioni che seguono.

La documentazione del PAT acquisita comprende lo studio geologico, dovuto in base agli atti di indirizzo di cui alla LR 11/2004, e lo studio di microzonazione sismica di 1° livello previsto dalla citata DGR 1572/2013. Quest'ultimo era già presente agli atti della scrivente in quanto realizzato nel 2013 con i finanziamenti disposti in conformità dell'OCDPDPC 171/2014 dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale.

Lo studio è costituito da una relazione illustrativa e da una serie di elaborati cartografici alla scala 1:10.000 comprendente le tavole delle Indagini, la tavola Geologico-tecnica e la tavola delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica.

L'analisi non si riferisce all'intero territorio comunale, ma prende in considerazione la maggior parte delle aree urbanizzate. È basata sui dati derivati da indagini reperite ed appositamente eseguite (queste ultime si riferiscono a 17 misure di microtremore a stazione singola HVSR e 5 prospezioni sismiche con metodologia MASW),

La Carta delle MOPS individua 4 microzone omogenee stabili suscettibili di amplificazioni locali e non segnala zone soggette ad instabilità cosismica negli ambiti considerati.

Si ritiene che l'analisi sismica relativa al territorio di Sedico, per le parti studiate, sia sostanzialmente completa nei contenuti tecnici e coerente con le linee guida regionali in materia, anche se obiettivamente basata su un numero di indagini ridotto.

Il confronto tra le previsioni pianificatorie del PAT e le risultanze della documentazione sismica non ha rilevato particolari situazioni di incompatibilità tra le scelte urbanistiche e le condizioni geomorfologiche del territorio. Peraltro, la Carta delle Fragilità (tavola n. 3 di progetto del PAT) inserisce tutte le zone urbanizzate o urbanizzabili tra i terreni classificati come idonei o idonei a condizione.

In relazione a queste ultime, si ricorda che ogni intervento deve essere valutato anche in funzione delle caratteristiche di fragilità geologica dei luoghi e delle disposizioni vincolistiche del Piano di Assetto Idrogeologico. A tale proposito si ricorda la situazione geomorfologica della frazione di Peron che è inserita marginalmente in aree a pericolosità geologica P2 e in area di attenzione dal PAI.

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Difesa del Suolo

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792545

PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) P63L2D

Cod. Fisc. 80007580279

P.IVA 02392630279

AOOCOMUNE_SEDICO
Protocollo Arrivo N. 17469/2018 del 22-09-2018
Copia Documento

AOOCOMUNE_SEDICO
Protocollo Partenza N. 10359/2019 del 29-05-2019
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Dal raffronto tra le cartografie dello studio di microzonazione e la tavola della Trasformabilità del PAT, si rileva che diversi ambiti, previsti dallo strumento urbanistico come aree di urbanizzazione consolidata, per servizi e per il miglioramento della qualità urbana e riordino della zona agricola, non rientrano nel territorio coperto da analisi sismica. Per tali aree dovrà essere predisposta apposita integrazione allo studio di microzonazione.

Si riporta di seguito l'elencazione, non esaustiva, di tali aree.

LOCALITÀ'	AZIONE STRATEGICA
La Stanga	Area di urbanizzazione consolidata residenziale e servizi di interesse comune esistenti
Candaten	Servizi di interesse comune esistenti
Pian dei Castaldi	Servizi di interesse comune esistenti
Barp	Parte dell'area di urbanizzazione consolidata residenziale
Tra Barp e Sommaval	Servizi di interesse comune esistenti
Sommaval	Area di urbanizzazione consolidata residenziale e servizi di interesse comune esistenti
A sud di Sommaval	Ambito per il miglioramento della qualità urbana e riordino della zona agricola
Casoni	Area di urbanizzazione consolidata residenziale
Vignole	Parte a nord dell'area di urbanizzazione consolidata produttiva
Camp	Parte dell'area di urbanizzazione consolidata residenziale
Roe Alte	Parte dell'area per servizi di interesse comune esistenti
Roe Basse	Aree di urbanizzazione consolidata residenziale
Boscade	Area di urbanizzazione consolidata residenziale
Prapavei	Area di urbanizzazione consolidata residenziale, centro storico e servizi di interesse comune esistenti
Boscon	Area di urbanizzazione consolidata residenziale
Carmegn	Area di urbanizzazione consolidata residenziale e centro storico
Cugnach	Centro storico
Cantoniera	Servizi di interesse comune esistenti
Tra Poian e Landris	Due aree a servizi di interesse comune esistenti
A ovest di Landris	Servizi di interesse comune esistenti e parte dell'area di urbanizzazione consolidata produttiva
Gresal	Ambito per il miglioramento della qualità urbana e riordino della zona agricola
C. Miotto	Servizi di interesse comune esistenti
Ponte San Felice	Servizi di interesse comune esistenti

L'aspetto sismico è regolamentato dalle Norme Tecniche d'Attuazione del PAT all'art. 11 – Fragilità da rischio sismico. Il testo dell'articolo va aggiornato con il riferimento al DM 17/1/2018 che ha sostituito il DM 14/1/2008 e stralciando il riferimento alla DGR 3308/2008 abrogata dalla DGR 1572/2013.

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Difesa del Suolo
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792545
PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it
Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) P63L2D



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Si ritiene, inoltre, necessario che nella norma tecnica sia specificato che il Piano degli Interventi ed i Piani Attuativi devono essere corredati da studi di microzonazione sismica di 2°/3° livello, come disposto dalla citata DGR 1572/2013.

Negli ambiti considerati dallo studio non sono state individuate zone di attenzione per instabilità cosismica. Lo studio peraltro segnala alcuni elementi morfologici (orli di terrazzo, scarpate e creste) che possono determinare fenomeni di amplificazione sismica locale. Tali elementi dovranno essere verificati con analisi proprie del 2° livello di approfondimento.

Peraltro, il perfezionamento dello studio tramite l'analisi sismica per gli ambiti non considerati ed elencati in precedenza, potrebbe individuare elementi e fenomeni di instabilità che dovranno essere adeguatamente verificati.

Con queste prescrizioni si ritengono soddisfatte le disposizioni di cui al D.P.R. 380/2001.

IL DIRETTORE
Ing. Marco Priuli

U.O. Geologia
Ing. Michele Antonello
Per informazioni:
Enrico Schiavon 0412792524
Laura Magnabosco 0412792530

A00COMUNE_SEDICO
Protocollo Arrivo N. 17469/2018 del 22-09-2018
Copia Documento

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Difesa del Suolo
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792545
PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it
Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) P63L2D

Cod. Fisc. 80007580279

P.IVA 02392630279

A00COMUNE_SEDICO
Protocollo Partenza N. 10359/2019 del 29-05-2019
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali
Sede di Venezia

PROT. N.

002684/7.5

Venezia,

17 MAG. 2019

OGGETTO: Acquisizione pareri sul Piano di Assetto del Territorio (PAT) di Sedico adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 49 del 5.11.2018.
Indizione Conferenza di servizi decisoria, in forma simultanea e sincrona (art. 14-ter L. 241/1990).

Al Comune di Sedico
Area Tecnica – Servizio Urbanistica
Piazza della Vittoria, 21
32036 – SEDICO (BL)

[invio tramite pec:
sedico.bl@cert.ip-veneto.net]

In riferimento all'atto di indizione della conferenza di servizi decisoria indetta da codesta Amministrazione in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell'art. 14, comma 2, l. n. 241/1990 (prot. n. 6254 del 15.4.2019) la scrivente Autorità di bacino comunica quanto segue.

In via preliminare si evidenzia che l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, nella quale sono confluite le Autorità di bacino regionali e interregionali soppresse in esito al D.M. n. 294/2016, svolge attività di pianificazione con riferimento ai contenuti di cui all'art. 65 d.lgs. n. 152/2006 ss.mm.

In particolare, il comma 4 del citato articolo stabilisce che i piani di assetto ed uso del territorio devono coordinarsi e comunque non essere in contrasto con le previsioni della pianificazione di bacino.

Il territorio del Comune di Sedico ricade all'interno del bacino idrografico del fiume Piave per il quale la scrivente ha predisposto il relativo "Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta Bacchiglione", approvato con d.p.c.m. 21.11.2013 e pubblicato nella GU n. 97 del 28.4.2014 (infra PAI).

Il PAI ha delimitato e classificato alcune aree comunali attribuendovi differenti classi di pericolosità idraulica, geologica e da valanghe. In tali aree, riportate nella documentazione trasmessa (cfr. pagg. 151 e segg. del RAP e "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"), lo strumento urbanistico locale dovrà conformarsi alle corrispondenti disposizioni vincolistiche contenute nelle Norme tecniche di attuazione del PAI.

Si evidenzia, infatti, che la determinazione della scrivente sul piano di assetto del territorio, oggetto della conferenza di servizi indetta da codesta amministrazione, non può che replicare il contenuto delle suindicate prescrizioni normative del PAI.

Ad ogni modo si osserva che la pianificazione di bacino è costituita da due ulteriori strumenti di pianificazione, costituiti dal “Piano di gestione delle Acque”, approvato con d.p.c.m. 27.10.2016 e pubblicato nella GU n. 25 del 31.01.2017 (infra PGA) e dal “Piano di gestione del rischio di alluvioni”, approvato con d.p.c.m del 27.10.2016 e pubblicato nella G.U. n. 29 del 04.02.2017 (infra PGRA).

Quanto al PGA si rappresenta che con tale strumento sono stati quantificati gli impatti conseguenti alle pressioni significative esercitate sui corpi idrici, valutandone lo stato.

Per il territorio del Comune di Sedico sono stati considerati il torrente Cordevole, il torrente Gresal e il fiume Piave per i quali si riporta la valutazione dello stato di qualità delle acque, (cfr. www.alpiorientali.it link Piano gestione acque):

Torrente Cordevole			
Stato chimico	<i>buono</i>	Obiettivo chimico	<i>mantenimento dello stato buono</i>
Stato/potenziale ecologico	<i>buono</i>	Obiettivo ecologico	<i>mantenimento dello stato buono</i>
Torrente Gresal			
Stato chimico	<i>buono</i>	Obiettivo chimico	<i>mantenimento dello stato buono</i>
Stato/potenziale ecologico	<i>buono</i>	Obiettivo ecologico	<i>mantenimento dello stato buono</i>
Fiume Piave			
Stato chimico	<i>buono</i>	Obiettivo chimico	<i>mantenimento dello stato buono</i>
Stato/potenziale ecologico	<i>sufficiente</i>	Obiettivo ecologico	<i>Buono al 2027</i>

Quanto al PGRA si rappresenta che con tale strumento sono state redatte, sulla base di tempi di ritorno di 30, 100 e 300 anni, mappe di allagabilità che individuano, per le aree indagate, le altezze idriche e le classi di rischio a fronte di scenari di criticità arginali (formazione di possibili brecce). Esse contengono inoltre informazioni ed indirizzi utili per l’aggiornamento della pianificazione regionale, provinciale e comunale in materia di Protezione civile.

Nel Comune di Sedico (cfr. tavv. I07 e J07) il PGRA non segnala, allo stato attuale, informazioni di criticità idraulica note derivanti dalla rete idrografica principale.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco Baruffi

 Responsabile del procedimento
Avv. Cesare Lanna

GG
PAT_Sedico



Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO
Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831
Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

Dipartimento di Prevenzione

SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA

c/o Ospedale "San Martino" Viale Europa, 22 – 32100 Belluno

Prot. n° 25869

Data 07/02/2019.

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
SEDICO

OGGETTO: Piano di Assetto del Territorio (PAT) comune di Sedico.

VISTA la nota di indizione Conferenza d Servizi decisoria, in forma simultanea e modalità sincrona relativa al Piano di Assetto del Territorio (PAT) di Sedico;

ESAMINATI gli atti e gli elaborati del PAT;

CONSIDERATO che, il PAT è lo strumento urbanistico del Piano Regolatore Generale che delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio individuando le scelte pianificatorie di grandi temi quali le invarianti di natura geologica, geomorfologia, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico monumentale e architettonica in conformità agli indirizzi della pianificazione di livello superiore, ai sensi dell'articolo 12 della LR 23.04.2004 nr.11;

SI VALUTA FAVOREVOLMENTE

per quanto di competenza l'elaborato tecnico condividendo l'impostazione attribuita al Piano con le scelte indicate.

Si evidenzia altresì che una valutazione tecnica specifica potrà essere eventualmente resa in modo più articolato al successivo Piano degli Interventi ove saranno definiti gli strumenti comunali settoriali di diretta applicazione edificatoria, ambito nel quale il Servizio Igiene e Sanità Pubblica potrà formulare le proprie osservazioni come previsto dall'articolo 230 del TULLSS;

Distinti saluti

IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
Dott. Fabio Soppelsa

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005

Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Direttore: Dott. Fabio Soppelsa
Tel. 0437 516919 / Fax: 0437 516918
e-mail :serv.igiene.bl@aulss1.veneto.it

Responsabile del Procedimento:

Geom. Alessandro Corrà
Tel. 0437 516908
e-mail: serv.igiene.bl@aulss1.veneto.it



ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

www.dolomitipark.it info@dolomitipark.it

Piazzale Zancanaro, I 32032 Feltre BL - Italia
tel. +39 0439 3328 fax +39 0439 332999
c.f. 91005860258 p.iva 00846670255



Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare

Spett. le Comune di Sedico
Alla c.a. del Responsabile Area Tecnica
sedico.bl@cert.ip-veneto.net

Oggetto: Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) di Sedico adottato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 49 del 05.11.2018.
Trasmissione parere per Conferenza di Servizi decisoria, in forma simultanea e modalità sincrona (Art. 14-ter L. 241/1990).

Vista la nota del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Sedico di indizione della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, L. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona Lunedì 20 maggio 2019 ore 9,00 presso la Sala Consiliare del Comune di Sedico, si comunica l'impossibilità di questa Amministrazione a partecipare alla riunione della Conferenza di Servizi.

Presa visione degli elaborati del PAT adottati dal Consiglio Comunale di Sedico con Delibera n. 49 del 05.11.2018, si prende atto che è stato recepito in modo coerente il Piano per il Parco vigente, approvato dalla Regione Veneto con Delibera del Consiglio Regionale n. 60 del 15.11.2000, pubblicata nel supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26.01.2001. La zonizzazione vigente, approvata nel 2000, dovrà essere aggiornata tenendo conto del DPR 09.01.2008 "Nuova perimetrazione del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi", che equipara le aree di nuova inclusione alla zona C, con la relativa disciplina (comma 1, art. 3 DPR 09.01.2008).

Visto, altresì, l'elaborato n. 9 del PAT, Studio per la Valutazione di Incidenza (screening), si prende atto della dichiarazione dei tecnici redattori dello studio che affermano: «*con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000*».

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE f.f.
Simonetta Dalla Corte

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005.

1917/2019

Dipartimento Provinciale di Belluno
Servizio Monitoraggio e Valutazioni

Prot. vedi file segnatura xml allegato

Comune di Sedico
PEC: sedico.bl@cert.ip-veneto.net

Oggetto: Comune di Sedico. Delibera adozione Piano Assetto territorio - Osservazioni.

In riferimento alla convocazione di Conferenza di servizi decisoria del 20 maggio 2019, nell'impossibilità di partecipare, si prende atto della documentazione relativa al Piano di Assetto del Territorio adottato, pervenuta in data 16 aprile 2019, prot. n. 39101, dei contenuti del Rapporto Ambientale e del parere della Commissione regionale VAS n. 28 del 26 febbraio 2014.

Per quanto di competenza, si ritiene che gli obiettivi e le azioni del PAT e il relativo monitoraggio debbano tener conto della "Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile", approvata con Deliberazione CIPE n.108 del 22 dicembre 2017, e atti conseguenti.

Distinti saluti.

Il dirigente
dott. Antonella Bortoluzzi

Responsabile del procedimento: Antonella Bortoluzzi
Responsabile dell'istruttoria: Mirco Pollet

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV



PARERE MOTIVATO
n.5 in data 27 Gennaio 2020

**OGGETTO: COMUNE DI SEDICO (BL).
RAPPORTO AMBIENTALE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO.**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
IN COLLABORAZIONE CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio*", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" concernente "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*" e ss.mm.ii.
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.2016.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- ATTESO** che la Commissione VAS si è riunita in data 21 gennaio 2020 come da nota di convocazione in data 20 gennaio 2020 prot. n. 25240 e poi rinviata al giorno 27 gennaio 2020 come da nota di prot. n. 33020 del 23.01.2020.



ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Sedico con nota n. 20983 del 14.11.2018, assunta al prot. reg. al n. 468175 del 16.11.2018, successivamente integrata con nota n. 14012 del 23.07.2019, prot. reg. al n. 337728 del 29.07.2019;

ESAMINATI gli atti, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 257/2018 del 28.11.2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>.

VISTA la relazione istruttoria tecnica elaborata dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA in data 21 gennaio 2020, dalla quale emerge che il Rapporto Ambientale:

- ha approfondito gli obiettivi e le scelte proposte nel Documento Preliminare ed è rispondente a quanto indicato nel Parere VAS n. 28 del 26.02.2013;
- ha opportunamente descritto l'attuale quadro ambientale e, nel complesso, le criticità presenti sul territorio, nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano;
- ha proposto una metodologia analitica correttamente impostata e rispettosa di tutti i passaggi necessari alla valutazione;
- ha verificato la coerenza interna ed esterna attraverso l'esame dei principali strumenti di pianificazione sovraordinata e di settore;
- ha proposto una analisi comparativa sulle possibili alternative di piano considerando lo "Scenario A", definito come "Scenario Tendenziale", che rappresenta lo sviluppo del territorio in attuazione della pianificazione vigente (PRG), lo "Scenario B", definito come "Scenario Specializzato", che in maniera specialistica punta ad uno sviluppo sostenibile in saturazione del sistema insediativo e ad uno sviluppo del settore produttivo e commerciale, nonché lo "Scenario C", definito come "Scenario Integrato" che contiene le scelte delineate dal PAT;
- ha descritto e analizzato le azioni che potenzialmente possono avere effetti sull'ambiente e per gli ambiti caratterizzati da particolari situazioni di fragilità, in ragione delle azioni stesse e delle criticità riscontrate, delineato le misure di mitigazione da adottare, al fine di garantire la sostenibilità ambientale delle trasformazioni;
- ha previsto un piano di monitoraggio che ha lo scopo di controllare gli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del PAT. Nel documento sono stati definiti gli indicatori, le tempistiche per il monitoraggio.

DATO ATTO di quanto espresso dalla competente struttura regionale Difesa del Suolo con la nota prot. n. 413575 del 26.09.2019 che si ritiene allagare al presente parere.

DATO ATTO che Il Comune di Sedico con nota prot. n. n. 14012 del 23.07.2019 ha inviato dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che il numero complessivo delle osservazioni pervenute è n. 39 di cui n. 1 riferita alla proposta di Rapporto Ambientale, ovvero con attinenza a questioni ambientali.

DATO ATTO che il Comune di Sedico con nota datata 24.05.2019, ha trasmesso la dichiarazione del Responsabile del procedimento comunale il quale attestava che:

- sono stati acquisiti i seguenti pareri:



- ULSS n. 1 Dolomiti – SISP Servizio Igiene e Sanità Pubblica, che ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 25869 del 07.05.2019, acquisita al prot. com. con n. 7563 del 08.05.2019;
- Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, che ha espresso parere favorevole condizionato con nota prot. n. 2336 del 17.05.2019, acquisita al prot. com. con n. 8240 del 18.05.2019;
- ARPAV - Dipartimento Provinciale di Belluno, che ha espresso parere favorevole condizionato con nota acquisita al prot. com. con n. 8273 del 18.05.2019;
- Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (Ente nella quale sono confluite le Autorità di bacino regionali e interregionali soppresse in esito al D.M. 294/2016), che ha espresso un parere favorevole condizionato con nota prot. n. 2684 del 17.05.2019, acquisita al prot. com. con n. 8275 del 18.05.2019;
- Regione Veneto - Unità Organizzativa Genio Civile di Belluno, che con nota prot. n. 191061 del 15.05.2019, acquisita al prot. com. con n. 8151 del 16.05.2019, ha espresso parere negativo all'accoglimento delle osservazioni n. 8 – 9 – 10 – 11 – 13 – 14 – 18 – 21 – 22 – 35 – 36 – 37. A seguito di tale espressione, il Comune di Sedico ha inviato, con nota prot. com. n. 8288 del 18.05.2019, una proposta atta a superare il parere negativo. La proposta è stata valutata e recepita dall'Amministrazione interessata la quale ha rivisto il giudizio precedentemente reso e, in sede di Conferenza di Servizi del 20.05.2019, espresso un nuovo parere favorevole con modifiche;
- Regione Veneto Unità Organizzativa Forestale est di Belluno, che con nota prot. n. 188991 del 15.05.2019, acquisita al prot. com. con n. 8035 del 15.05.2019, ha informato che *"... in materia di programmazione urbanistica sul territorio provvederà alla verifica degli aspetti di competenza all'interno dell'iter amministrativo in capo all'Amministrazione Provinciale, parallelamente all'istruttoria d'istituto svolta dalla Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali della Regione"*.

PRESO ATTO della comunicazione, assunta al prot. regionale con n. 23904 in data 17.01.2020 con la quale, in esito a quanto approfondito nel corso dell'incontro tecnico tenutosi presso la competente struttura regionale in data 14.01.2020, il comune di Sedico ha chiarito alcuni aspetti che riguardavano i contenuti del Rapporto ambientale in esame.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 04/2008;
- la DGR 791/2009;

RITENUTO che, dalle analisi e dalle valutazioni effettuate nel loro complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui



all'Allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente, come prescritto dall'Art. 5 della medesima Direttiva.

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME PARERE POSITIVO**

sul Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sedico, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Prima dell'approvazione del Piano:

1.1 In generale, gli elaborati devono essere conformati alle indicazioni contenute nella nota regionale prot. n. 413575 del 26 settembre 2019.

1.2 Nello specifico:

1.2.1 Nella Tavola delle Invarianti, la legenda deve essere resa coerente con quanto riportato nelle Norme Tecniche, vale a dire, devono essere riportati i "nomi" delle invarianti e non l'indicazione di tipo generico attualmente presente nell'elaborato cartografico.

1.2.2 Nella Tavola dei Vincoli deve essere correttamente riportata la frana del M. Peron, che rappresenta la situazione di maggior dissesto in zona. In particolare, dovrà essere indicato l'ambito di frana con una diversa perimetrazione in conformità all'individuazione proposta nel progetto IFFI e questo, al fine di consentire un apprezzamento del reale interessamento dell'area a monte dell'abitato di Peron e, nello specifico, il potenziale interessamento a tale fenomenologia dell'interno del buffer di 30 metri previsto dalle norme del PAT.

1.2.3 Le Norme Tecniche d'Attuazione devono essere:

- all'Art. 11 - Fragilità da rischio sismico: Rivisitati i contenuti prevedendo, in conformità ai pareri resi, studi di approfondimento di 2° / 3° livello in relazione agli aspetti di instabilità cosismica;
- all'Art. 11 - Fragilità da rischio sismico: Sostituito il riferimento al DM 14/1/2008 con DM 17/1/2018. Va stralciato il riferimento alla DGR 3308/2008 e va introdotto quello relativo alla DGR 899/2019. Il comma 5 va modificato ed integrato come da parere sismico;
- all'Art. 12 - Fragilità geologiche: Al comma 1, i termini "alle trasformazioni urbanistiche" vanno sostituiti con "all'edificazione".
- all'Art. 13 - Fragilità idrauliche: al comma 4 lett. c, dopo: "... non siano praticabili soluzioni alternative.", va aggiunto: "Rimane comunque sconsigliata la realizzazione di piani interrati in queste aree".
- all'Art. 34 - P.I.C.T., il comma 5 va integrato aggiungendo una nuova lineetta che riporta la seguente indicazione:

" - degli aspetti di sostenibilità ambientale già valutati in sede di PAT".



1.3 Il Rapporto ambientale deve essere allineato, anche in termini di riferimenti cartografici, ai contenuti della comunicazione trasmessa dal Comune con nota acquisita al prot. regionale con n. 23904 in data 17 gennaio 2020.

- In particolare il testo descrittivo dell'azione 5.1 riportato a pagg. 94 e seguenti, il termine "indovinazione", errato a causa di un refuso, va corretto in "individuazione".
- Nella tabella riassuntiva di dimensionamento riportata a pag. 100 del R.A. nella colonna d) "Abitanti teorici aggiuntivi" la modalità di calcolo descritta come "(b+c)/235" va corretta in "b/235". La tabella va sostituita con la nuova versione corretta.
- Nella tabella di pag. 148, riguardo la "Matrice di coerenza interna" non compaiono attivate nella matrice "Economia e Società - Cr 8 Turismo" le azioni 5.3, 5.4, 5.6 pur se adeguatamente considerate nella Matrice degli Impatti dello scenario C di progetto (vedasi pag. 153 del R.A.). Al riguardo la tabella riportata a pag. 148 del R.A. va sostituita con quella nuova corretta come da precisazioni trasmesse dal Comune.
- A pag. 185 del R.A. è riportato un estratto della tav. 3 non coerente con la tav. 3 del PAT adottato. Tale incongruenza va superata sostituendo pagina 185 con la nuova versione corretta come da precisazioni trasmesse dal Comune.
- Nelle azioni riportate alle pagg. 195 (Maieran) e 199 (Bribano), non interessati da vincoli, la relativa misura di mitigazione/compensazione n. 1 "L'attuazione dell'intervento avverrà secondo la normativa vigente ottemperando al rispetto dei vincoli presenti sull'area ottemperando al rispetto dei vincoli presenti sull'area" va sostituita con "L'attuazione dell'intervento avverrà secondo la normativa vigente".
- Alle pagg. 206 e 214 del R.A. il termine "P.A.T.I." costituisce un refuso dovendo leggersi invece "P.A.T." le tabelle vanno corrette con le opportune diciture.

2. In sede di attuazione del Piano:

2.1 I Piani Urbanistici Attuativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PAT, devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nei casi previsti dalla LR 29/2019 alla Verifica facilitata mediante specifica scheda valutativa.

2.2 Il Piano comunale di zonizzazione acustica deve essere aggiornato sulla base e conseguentemente alla realizzazione degli interventi previsti dal PI.

2.3 In riferimento all'Azione 3.2 - *Possibilità di realizzare interventi puntuali mirati tramite SUAP*, devono essere individuate opportune misure di mitigazione in tema di clima acustico e approfondite le analisi relativamente alla sussistenza dei sottoservizi nonché alla fattibilità tecnica di allacciamento.

2.4 Il piano di monitoraggio deve essere integrato con opportuni indicatori che consentano di valutare l'evoluzione dei fenomeni critici rilevati nel Rapporto ambientale segnatamente alla fragilità idrogeologica riscontrata in alcune parti del territorio. Nello specifico per quanto concerne la matrice "Suolo e sottosuolo" dovrà prevedersi un ulteriore indicatore: "Aree oggetto di sistemazione idraulica". In sede di monitoraggio dovranno essere verificati gli



effetti derivanti dalle scelte di Piano in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

- 2.4 Deve essere recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra citata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS Vinca
Dott. Geol. Corrado Soccorso

La presente parere si compone di n. 6/6 pagine



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI AMBIENTE	
Data di arrivo	
Data registraz. Fase	26 SET. 2019
Prot. N.	Allegati N° 100041003
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
400031	

Data **26 SET. 2019** Protocollo N° **413575** Class: **H.420.03.1** Prat.

Oggetto: Rapporto Ambientale al PAT del Comune di Sedico (BL).
Parere di competenza.

Direzione Commissioni Valutazioni
U.O. Commissioni VAS VINCA NUUV
SEDE

Si riscontra la nota n. 389202 del 10/9/2019 con la quale è stato richiesto il parere di competenza, ai fini dell'elaborazione del Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica, relativamente al territorio del Comune di Sedico.

A tal proposito si esprimono le considerazioni che seguono.

Per quanto riguarda il Quadro Conoscitivo del PAT in esame, l'aspetto geologico risulta sostanzialmente sufficiente e conforme alle disposizioni regionali sulle banche dati degli strumenti urbanistici e pianificatori.

E' il caso di rilevare, tuttavia, che lo studio geologico non si basa su dati derivati da indagini o prove. Infatti, non è corredato da alcun report di analisi geologiche e/o geotecniche.

Le indicazioni delle frane derivano da cartografie reperite e dagli eventi censiti dalla Provincia di Belluno. Non è stato considerato il progetto IFFI. Infatti, da una verifica speditiva, risulta che non sono state indicate alcune situazioni puntuali, almeno nelle aree prossime agli abitati, e che la frana del M. Peron (maggior dissesto in zona) è riportata con una perimetrazione differente. Quest'ultimo punto è significativo perché va ad interessare l'area a monte dell'abitato di Peron, in particolare all'interno del buffer di 30 metri previsto dalle norme del PAT (art.31 Ridefinizione del margine).

Relativamente agli elaborati di Progetto si evidenzia quanto segue.

La tavola dei Vincoli riporta correttamente gli ambiti determinati a pericolosità geologica, idraulica e valanghiva del PAI.

Per quanto riguarda le Invarianti di natura geologica è necessario che le indicazioni della legenda della tavola siano coerenti con quanto riportato in norma (art. 7 Invarianti di natura geologica), cioè nella carta vanno riportati i "nomi" delle invarianti e non termini generici. Alcune delle invarianti segnalate, inoltre, non sembrano corrispondere alla definizione data per tale tipo di elementi e cioè: "ambito territoriale caratterizzato da particolari evidenze ed unicità geologiche, nel quale non vanno previsti interventi di trasformazione se non per la loro conservazione, valorizzazione e tutela".

Anche i riferimenti (numeri o lettere) dei termini di legenda della carta delle Fragilità devono corrispondere a quelli esplicitati nella norma (art. 12 Fragilità geologiche – comma 6 Aree idonee alle trasformazioni urbanistiche a condizione).

Con la Relazione geologica illustrativa è stato fornito anche il documento Valutazione di Compatibilità Geologica (VCG) che riporta gli stralci degli ambiti abitati con le indicazioni relative agli aspetti geomorfologici, litologici, idrogeologici, classe di compatibilità e considerazioni riguardanti la presenza di aree a pericolosità PAI.

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Difesa del Suolo

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792545

PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) P63L2D



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

In tale documento le previsioni urbanistiche si riferiscono a: lotti liberi all'interno del consolidato, previsioni nei sistemi produttivo (linee preferenziali di espansione) e dei servizi. E' individuata anche la fascia marginale al consolidato che "dovrebbe" coincidere con il buffer dei 30 metri previsti dall'art. 31 delle NTA. Per una migliore lettura del documento è necessaria una specifica e dettagliata legenda.

In base alla VCG fornita si rileva che il consolidato, negli abitati di Peron, Libano, Bolago, Barp, Sommaival, Mas, Casoni, Roe Alte e Roe Basse, Prapavei e Longano, ricade su terreni classificati come idonei a condizione, talora senza la specificazione della tipologia di condizione indicata nella tavola delle Fragilità. A tale proposito, si ritiene che il documento della VCG debba essere di conseguenza integrato.

Per quanto riguarda gli abitati di Sedico e di Bribano, il consolidato ricade sia su terreni classificati idonei sia su terreni idonei a condizione.

Nei riguardi del cosiddetto "Buffer" di 30 metri, si evidenzia che in diversi ambiti esso ricade su terreni classificati non idonei; totalmente nel caso di Prapavei.

Il territorio di Sedico ricade in zona sismica 2 e rientra nell'allegato B della DGR 1572/2013 in base alla quale ogni strumento urbanistico deve essere corredato da uno studio di microzonazione sismica, rapportato alla tipologia di pianificazione urbanistica. A tale proposito, sulla base di uno studio sismico di 1° livello, è stato predisposto il parere di competenza, indirizzato al Genio Civile di Belluno con prot. n. 373784 del 14/9/2018, nel quale si riscontrava "che diversi ambiti, previsti dallo strumento urbanistico come aree di urbanizzazione consolidata, per servizi e per il miglioramento della qualità urbana e riordino della zona agricola, non rientrano nel territorio coperto da analisi sismica. Per tali aree dovrà essere predisposta apposita integrazione allo studio di microzonazione".

Nello stesso parere si rilevava anche la necessità che le NTA fossero integrate, soprattutto con indicazioni sugli studi di approfondimento di 2°/3° livello in relazione agli aspetti di instabilità cosismica.

Di seguito si riporta il testo del citato parere.

"La documentazione del PAT acquisita comprende lo studio geologico, dovuto in base agli atti di indirizzo di cui alla LR 11/2004, e lo studio di microzonazione sismica di 1° livello previsto dalla citata DGR 1572/2013. Quest'ultimo era già presente agli atti della scrivente in quanto realizzato nel 2013 con i finanziamenti disposti in conformità dell'OCDPC 171/2014 dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale.

Lo studio è costituito da una relazione illustrativa e da una serie di elaborati cartografici alla scala 1:10.000 comprendente le tavole delle Indagini, la tavola Geologico-tecnica e la tavola delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica.

L'analisi non si riferisce all'intero territorio comunale, ma prende in considerazione la maggior parte delle aree urbanizzate. È basata sui dati derivati da indagini reperite ed appositamente eseguite (queste ultime si riferiscono a 17 misure di microtremore a stazione singola HVSR e 5 prospezioni sismiche con metodologia MASW),

La Carta delle MOPS individua 4 microzone omogenee stabili suscettibili di amplificazioni locali e non segnala zone soggette ad instabilità cosismica negli ambiti considerati.

Si ritiene che l'analisi sismica relativa al territorio di Sedico, per le parti studiate, sia sostanzialmente completa nei contenuti tecnici e coerente con le linee guida regionali in materia, anche se obiettivamente basata su un numero di indagini ridotto.

Il confronto tra le previsioni pianificatorie del PAT e le risultanze della documentazione sismica non ha rilevato particolari situazioni di incompatibilità tra le scelte urbanistiche e le condizioni geomorfologiche del territorio. Peraltro, la Carta delle Fragilità (tavola n. 3 di progetto del PAT) inserisce tutte le zone urbanizzate o urbanizzabili tra i terreni classificati come idonei o idonei a condizione.

In relazione a queste ultime, si ricorda che ogni intervento deve essere valutato anche in funzione delle caratteristiche di fragilità geologica dei luoghi e delle disposizioni vincolistiche del Piano di Assetto

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Difesa del Suolo

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792545

PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) P63L2D



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Idrogeologico. A tale proposito si ricorda la situazione geomorfologica della frazione di Peron che è inserita marginalmente in aree a pericolosità geologica P2 e in area di attenzione dal PAI.

Dal raffronto tra le cartografie dello studio di microzonazione e la tavola della Trasformabilità del PAT, si rileva che diversi ambiti, previsti dallo strumento urbanistico come aree di urbanizzazione consolidata, per servizi e per il miglioramento della qualità urbana e riordino della zona agricola, non rientrano nel territorio coperto da analisi sismica. Per tali aree dovrà essere predisposta apposita integrazione allo studio di microzonazione.

Si riporta di seguito l'elencazione, non esaustiva, di tali aree.

LOCALITA'	AZIONE STRATEGICA
La Stanga	Area di urbanizzazione consolidata residenziale e servizi di interesse comune esistenti
Candaten	Servizi di interesse comune esistenti
Pian dei Castaldi	Servizi di interesse comune esistenti
Barp	Parte dell'area di urbanizzazione consolidata residenziale
Tra Barp e Sommaval	Servizi di interesse comune esistenti
Sommaval	Area di urbanizzazione consolidata residenziale e servizi di interesse comune esistenti
A sud di Sommaval	Ambito per il miglioramento della qualità urbana e riordino della zona agricola
Casoni	Area di urbanizzazione consolidata residenziale
Vignole	Parte a nord dell'area di urbanizzazione consolidata produttiva
Camp	Parte dell'area di urbanizzazione consolidata residenziale
Roe Alte	Parte dell'area per servizi di interesse comune esistenti
Roe Basse	Aree di urbanizzazione consolidata residenziale
Boscade	Area di urbanizzazione consolidata residenziale
Prapavei	Area di urbanizzazione consolidata residenziale, centro storico e servizi di interesse comune esistenti
Boscon	Area di urbanizzazione consolidata residenziale
Carmegn	Area di urbanizzazione consolidata residenziale e centro storico
Cugnach	Centro storico
Cantoniera	Servizi di interesse comune esistenti
Tra Poian e Landris	Due aree a servizi di interesse comune esistenti
A ovest di Landris	Servizi di interesse comune esistenti e parte dell'area di urbanizzazione consolidata produttiva
Gresal	Ambito per il miglioramento della qualità urbana e riordino della zona agricola
C. Miotto	Servizi di interesse comune esistenti
Ponte San Felice	Servizi di interesse comune esistenti

L'aspetto sismico è regolamentato dalle Norme Tecniche d'Attuazione del PAT all'art. 11 - Fragilità da rischio sismico. Il testo dell'articolo va aggiornato con il riferimento al DM 17/1/2018 che ha sostituito il DM 14/1/2008 e stralciando il riferimento alla DGR 3308/2008 abrogata dalla DGR 1572/2013.

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Difesa del Suolo
Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792545
PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it
Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) P63L2D



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Si ritiene, inoltre, necessario che nella norma tecnica sia specificato che il Piano degli Interventi ed i Piani Attuativi devono essere corredati da studi di microzonazione sismica di 2°/3° livello, come disposto dalla citata DGR 1572/2013.

Negli ambiti considerati dallo studio non sono state individuate zone di attenzione per instabilità cosismica. Lo studio peraltro segnala alcuni elementi morfologici (orli di terrazzo, scarpate e creste) che possono determinare fenomeni di amplificazione sismica locale. Tali elementi dovranno essere verificati con analisi proprie del 2° livello di approfondimento.

Peraltro, il perfezionamento dello studio tramite l'analisi sismica per gli ambiti non considerati ed elencati in precedenza, potrebbe individuare elementi e fenomeni di instabilità che dovranno essere adeguatamente verificati.

Con queste prescrizioni si ritengono soddisfatte le disposizioni di cui al D.P.R. 380/2001."

Per quanto riguarda le Norme Tecniche d'Attuazione si riportano le osservazioni che seguono.

Art. 11 Fragilità da rischio sismico

Va sostituito il riferimento al DM 14/1/2008 con DM 17/1/2018. Va stralciato il riferimento alla DGR 3308/2008 e va introdotto quello relativo alla DGR 899/2019. Il comma 5 va modificato ed integrato come da parere sismico.

Art. 12 Fragilità geologiche

Al comma 1, i termini "alle trasformazioni urbanistiche" vanno sostituiti con "all'edificazione".

IL DIRETTORE
Ing. Marco Puiatti

U.O. Geologia
Ing. Alvise Luchetta
Per Informazioni:
dott. geol. Enrico Schiavon 0412792524

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Difesa del Suolo
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792545
PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it
Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) P63L2D

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUVV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 257/2018

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sedico (BL)

Pratica n. 4062

Codice SITI NATURA 2000: IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi", IT3230088 "Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba"

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24/10/2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che indica le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017, 300/2018 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatto dal dott.for. Michele Cassol e dal dott. for. Alberto Scariot per conto del Comune di Sedico, acquisito al prot. reg. con nota n. 468175 del 16/11/2018;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza è stato redatto secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. 1400/2017;

PRESO ATTO dei contenuti del Piano in argomento che riguarda il territorio del Comune di Sedico;

PRESO ATTO che nell'attuazione si prevedono anche opere che incidono sul sistema del verde, dell'illuminazione e della viabilità;

CONSIDERATO che sono stati analizzati gli effetti determinati dagli artt. 25, 29, 30, 31, 32, 37 delle Norme Tecniche del Piano in argomento;

CONSIDERATO che non sono stati analizzati gli effetti determinati dagli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano in argomento;

CONSIDERATO che per il principio di precauzione sono da analizzare anche gli articoli che non definiscono o localizzano le azione con dettaglio ossia come se gli effetti possano riguardare l'intero territorio pertinente e fosse possibile attuare tutto ciò che è lecito secondo la normativa vigente;

CONSIDERATO che in linea del tutto generale non è mai possibile analizzare la possibilità di incidenza se prima non vengono correttamente individuati e quantificati gli effetti derivanti dal piano;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione d'incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "E01 - Aree urbane, insediamenti umani", "E02 - Aree industriali e commerciali", "G01.03 - Attività con veicoli motorizzati", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H02 - Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)", "H04 - Inquinamento

atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie";

PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, gli effetti degli interventi in argomento ricadono anche nei siti della rete Natura 2000 e precisamente IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi", IT3230088 "Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba"

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;

RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalle DD.G.R. n. 786/2016 n. 1331/2017 e n. 1709/2017;

PRESO ATTO che dallo studio risulterebbero coinvolti i seguenti habitat di interesse comunitario: "3220 - Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea", "3240 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*", "3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculon fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*", "6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee)", "6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)", "8120 - Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)", "8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica", "91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)", "91K0 - Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*)";

RISCONTRATO che rispetto alla vigente cartografia cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con D.G.R. 4240/2008 nei territori interessati dal piano sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario: "3220 - Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea", "3230 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*", "3240 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*", "3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculon fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*", "4060 - Lande alpine e boreali", "4070* - Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)", "4080 - Boscaglie subartiche di *Salix* spp.", "6150 - Formazioni erbose boreo-alpine silicicole", "6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine", "6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee)", "6230* - Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)", "6430 - Bordure planiziali, montane e alpine di megafornie idrofile", "6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)", "8120 - Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)", "8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica", "9130 - Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*", "9140 - Faggeti subalpini dell'Europa centrale con *Acer* e *Rumex arifolius*", "9150 - Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del *Cephalanthero-Fagion*", "91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)", "91H0* - Boschi pannonic di *Quercus pubescens*", "91K0 - Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*)", "91L0 - Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*)", "9530* - Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici";

PRESO ATTO che dallo studio risulterebbero coinvolte le seguenti specie di interesse comunitario: *Cypripedium calceolus*, *Adenophora liliifolia*, *Physoplexis comosa*, *Galanthus nivalis*, *Huperzia selago*, *Lycopodium annotinum*, *Lycopodium clavatum*, *Cytisus pseudoprocumbens*, *Knautia ressmannii*, *Primula tyrolensis*, *Pulmonaria vallarsae*, *Saxifraga hostii*, *Seseli gouanii*, *Spiraea decumbens* ssp. *tomentosa*, *Aquila chrysaetos*, *Bubo bubo*, *Caprimulgus europaeus*, *Dryocopus martius*, *Falco peregrinus*, *Lanius collurio*, *Milvus migrans*, *Pernis apivorus*, *Lucanus cervus*, *Salmo marmoratus*, *Coronella austriaca*, *Podarcis muralis*, *Vipera ammodytes*, *Bombina variegata*, *Rana dalmatina*, *Hyla intermedia*, *Rupicapra rupicapra*, *Accipiter gentilis*, *Accipiter nisus*, *Apus melba*, *Ardea cinerea*, *Cinclus cinclus*, *Coccothraustes coccothraustes*, *Dendrocopos major*, *Nucifraga caryocatactes*, *Parus cristatus*, *Parus montanus*, *Phylloscopus sibilatrix*, *Ptyonoprogne rupestris*, *Scolopax rusticola*, *Strix aluco*, *Alcedo atthis*, *Egretta garzetta*, *Euplagia quadripunctaria*, *Austropotamobius pallipes*, *Parnassius apollo*, *Phengaris arion*, *Vertigo angustior*, *Helix pomatia*, *Cottus gobio*, *Lampetra zanandreae*, *Thymallus thymallus*, *Bufo viridis*, *Rana temporaria*, *Hierophis viridiflavus*, *Lacerta bilineata*, *Natrix tessellata*, *Pelophylax synkl. esculentus*, *Zamenis longissimus*, *Muscardinus avellanarius*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis daubentonii*, *Myotis nattereri*, *Pipistrellus kuhlii*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis mystacinus*, *Eptesicus serotinus*, *Hysugo savii*, *Anacamptys*

pyramidalis, Salix daphnoides, Anguis fragilis, Natrix natrix, Lethenteron zanandreae, Ciconia ciconia, Sterna hirundo, Falco vespertinus, Picus viridis, Erinaceus europaeus, Sciurus vulgaris, Meles meles, Martes foina, Mustela nivalis, Capreolus capreolus;

CONSIDERATO che sono presenti aree attribuite alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "22200 - Frutteti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "31111 - Aceri-frassineto con ontano bianco", "31112 - Aceri-frassineto con osteria", "31113 - Aceri-frassineto tipico", "31114 - Aceri-tiglieto di versante", "31121 - Alneto di ontano nero e/o bianco", "31122 - Alneto di ontano verde", "31123 - Betuleto", "31141 - Faggeta altimontana", "31142 - Faggeta montana tipica esalpica", "31145 - Faggeta primitiva", "31146 - Faggeta submontana con osteria", "31152 - Robinieto", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "31182 - Orno-ostrieto primitivo", "31183 - Orno-ostrieto tipico", "31192 - Carpineto con frassino", "31193 - Carpineto con osteria", "31194 - Carpineto tipico", "31215 - Abieteto esomesalpico montano", "31221 - Formazione antropogena di conifere", "31231 - Lariceto primitivo", "31232 - Lariceto tipico", "31252 - Pineta di pino silvestre esalpica con faggio", "31253 - Pineta di pino silvestre esalpica con pino nero", "31254 - Pineta di pino silvestre esalpica tipica", "31257 - Pineta di pino silvestre primitiva", "32120 - Pascoli di pertinenza della malga", "32130 - Pascoli diversi", "32211 - Arbusteto", "32231 - Mugheta macroterma", "32232 - Mugheta mesoterma", "32233 - Mugheta microterma", "33200 - Rocce nude falesie e affioramenti", "33210 - Greti e letti di fiumi e torrenti", "33220 - Piste da sci e linee di impianti di risalita", "33230 - Ghiaioni", "33300 - Area a vegetazione rada", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Cypridium calceolus, Adenophora liliifolia, Campanula morettiana, Campanula scheuchzeri, Physoplexis comosa, Vertigo angustior, Austropotamobius italicus, Cerambyx cerdo, Rosalia alpina, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Zerynthia polyxena, Phengaris arion, Euphydryas aurinia, Lopinga achine, Euplagia quadripunctaria, Lampetra zanandreae, Barbus plebejus, Protochondrostoma genei, Salmo marmoratus, Cottus gobio, Salamandra atra, Triturus carnifex, Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Vipera ammodytes, Bonasa bonasia, Lagopus mutus, Tetrao tetrax, Tetrao urogallus, Alectoris graeca, Egretta garzetta, Pernis apivorus, Milvus migrans, Circus cyaneus, Aquila chrysaetos, Falco peregrinus, Crex crex, Sterna hirundo, Bubo bubo, Glaucidium passerinum, Aegolius funereus, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Picus canus, Dryocopus martius, Lanius collurio, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis daubentonii, Myotis myotis, Myotis nattereri, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pipistrellus, Dryomys nitedula, Muscardinus avellanarius, Ursus arctos,*

CONSIDERATO che, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008 è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle

direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che, rispetto agli interventi sulla viabilità, sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella progettazione definitiva qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale);

RITENUTO che laddove, non sia garantita la permeabilità al passaggio, la viabilità preveda anche passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;

RITENUTO che siano impiegati sistemi d'illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO il criterio fissato per esprimere il grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario (decisione 2011/484/Ue), sulla base di sottocriteri;

CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

PRESO ATTO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;

VERIFICATO che il Piano non rappresenta motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., ossia l'ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del

D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO e RITENUTO che per l'attuazione non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione d'incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 1400/2017, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione del dott.for. Michele Cassol e del dott. for. Alberto Scariot i quali dichiarano che *"La descrizione del Piano riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione"* e che *"con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"*

DÀ ATTO

- i. che quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- ii. che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017;
- iii. che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "E01 - Aree urbane, insediamenti umani", "E02 - Aree industriali e commerciali", "G01.03 - Attività con veicoli motorizzati", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H02 - Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie";
 - C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - D. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017 e alla L.R. 4/2015

PROPONE

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza riguardante il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sedico (BL)

e

per quanto sopra, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce

PRESCRIVE

1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Cypripedium calceolus*, *Adenophora*

lilifolia, Campanula morettiana, Campanula scheuchzeri, Physoplexis comosa, Vertigo angustior, Austropotamobius italicus, Cerambyx cerdo, Rosalia alpina, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Zerynthia polyxena, Phengaris arion, Euphydryas aurinia, Lopinga achine, Euplagia quadripunctaria, Lampetra zanandreae, Barbus plebejus, Protochondrostoma genei, Salmo marmoratus, Cottus gobio, Salamandra atra, Triturus carnifex, Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Vipera ammodytes, Bonasa bonasia, Lagopus mutus, Tetrao tetrax, Tetrao urogallus, Alectoris graeca, Egretta garzetta, Pernis apivorus, Milvus migrans, Circus cyaneus, Aquila chrysaetos, Falco peregrinus, Crex crex, Sterna hirundo, Bubo bubo, Glaucidium passerinum, Aegolius funereus, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Picus canus, Dryocopus martius, Lanius collurio, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis daubentonii, Myotis myotis, Myotis nattereri, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pipistrellus, Dryomys nitedula, Muscardinus avellanarius, Ursus arctos,

2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata
4. di verificare e documentare la corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza;

RACCOMANDA

- la trasmissione dal parte del Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno della reportistica sulla corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza;
- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la valutazione di incidenza esaminato;

e

RICONOSCE

qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 *"piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza"* per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione

DECRETO N. **80** DEL **- 5 GIU. 2019**

OGGETTO: Comune di Sedico (BL)
Piano di Assetto del Territorio (PAT). Verifica di sufficienza del Quadro Conoscitivo.
Articolo 11 della Legge Regionale 23 aprile, n.11.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Trattasi della validazione ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 11 del 2004 delle banche dati che costituiscono il Quadro Conoscitivo del PAT del Comune di Sedico, secondo la procedura disposta dalla DGR n. 1922 del 28.10.2013.

Il provvedimento di validazione è necessario, ai sensi dell'art. 14, comma 7, LR. n. 11/2004, per consentire l'approvazione del PAT in oggetto.

IL DIRETTORE DELLA
DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

VISTA la nota del 19 novembre 2018 n. 21354 con la quale il Comune di Sedico (BL) ha trasmesso alla Regione gli archivi digitali contenenti il quadro conoscitivo del Piano di assetto del territorio, come previsto dall' articolo 13, 1 lettera d) della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11.

VISTA la nota del 15 maggio 2019 n. 8043 con la quale il citato Comune ha trasmesso alla Regione integrazioni al suddetto quadro conoscitivo.

RITENUTO che:

- l'art. 2, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, individua tra i mezzi per perseguire le proprie finalità, "l'adozione e l'utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato e accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili";
- l'art. 10, della L.R. n. 11/2004, definisce il quadro conoscitivo come "il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica";
- l'art. 11, della medesima legge regionale, assegna alla competenza della Giunta regionale:
 - la verifica degli archivi alfa-numeric dei dati e delle informazioni necessari per la formazione del quadro conoscitivo mediante l'impiego di idonee procedure tecnico-statistiche, al fine di assegnare un indice complessivo di qualità (ICQ);
 - la definizione dei parametri di valutazione ed il valore minimo di accettabilità dell'indice di qualità (IQ) per la validazione del quadro conoscitivo;
- l'art. 11 bis della legge regionale n. 11/2004 stabilisce l'obbligo per i Comuni di trasmettere alla Giunta regionale l'aggiornamento del quadro conoscitivo predisposto per il piano degli interventi (PI) e per ogni sua variante;
- la DGR 3178/2004 ha disposto le prime istruzioni operative e le direttive applicative anche per quanto riguarda le banche dati ed il quadro conoscitivo del PAT. Dette istruzioni operative sono state aggiornate ed incrementate con DGR n.3811 del 2009;

- la DGR 3958/2006 ha attivato le "procedure di verifica degli archivi digitali" affidando alla Direzione Urbanistica, ora Direzione Pianificazione Territoriale, l'incarico di provvedere alla verifica degli archivi alfanumerici e vettoriali dei dati e delle informazioni necessarie per la formazione del quadro conoscitivo, nonché alla rilevazione degli indici di qualità sulla base dei predetti parametri;
- la DGR 3811/2009, Allegato A, Capitolo 3, stabilisce l'obbligo per i Comuni di trasmettere alla Regione, il quadro conoscitivo adeguato al voto di approvazione del PAT;
- la DGR 1922/2013 ha semplificato le procedure di validazione degli archivi digitali dei PAT/PATI, stabilendo che per rilevare e certificare, ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge regionale n. 11 del 2004, la sufficienza del quadro conoscitivo dei PRC si deve far riferimento unicamente all'indice di qualità (IQ).
- la stessa DGR n. 1922 del 2013 ha affidato alla Direzione Urbanistica e Paesaggio, ora Direzione Pianificazione Territoriale, il compito di validare con procedura semplificata gli archivi digitali dei PAT/PATI ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2004;
- la DGR 802/2016 ha conferito alla Direzione Pianificazione Territoriale anche la competenza Urbanistica.
- il decreto 23 aprile 2015, n. 27 della Sezione Urbanistica, ora Direzione Pianificazione Territoriale, dà attuazione alla citata DGR n. 1922 del 2013 e definisce le procedure di verifica ed i parametri di validazione come descritti nell'Allegato A contenente <<Procedure di verifica e parametri di valutazione del quadro conoscitivo>>;

CONSIDERATO che:

- sono stati effettuati i prescritti controlli sugli archivi digitali del PAT del Comune di Sedico, seguendo le procedure di verifica definite nell'Allegato "A" del decreto dirigenziale n. 55 del 4 giugno 2014;
- in base alle verifiche eseguite, in atti presso la Direzione Pianificazione Territoriale, gli archivi digitali risultano sufficienti per la comprensione delle tematiche svolte dal PAT, avendo superato le verifiche di sufficienza di:
 - correttezza e completezza di redazione degli archivi alfanumerici e vettoriali;
 - congruenza con le tematiche analitiche e progettuali.

CONSIDERATA di conseguenza l'opportunità di rilevare l'accettabilità del quadro conoscitivo del PAT in oggetto, identificando il solo IQ quale riferimento idoneo e bastevole per accertare la sufficienza del quadro conoscitivo del PRC, punto 2), lettera a, della DGR n. 1922/2013 e del decreto dirigenziale n. 55/2014.

CONSIDERATA, infine, la necessità per il Comune che il quadro conoscitivo, una volta validato, sia aggiornato periodicamente e sistematicamente, in quanto "parte del sistema informativo comunale", così come definito dall'art. 10 della legge regionale n. 11/2004.

CONSIDERATO inoltre l'obbligo di aggiornamento dei metadati in applicazione del decreto interministeriale del 10 novembre 2011 recante le regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso.

VISTI i seguenti atti:

- legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 recante norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio;
- deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2004 n. 3178 contenente gli atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della l.r. n. 11 del 2004;
- deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2006 n. 3090 "Modalità di espletamento di procedure connesse con gli accordi di pianificazione ai sensi dell'art. 15, l.r. n. 11/2004";
- deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2006 n. 3958 "Attivazione delle procedure di verifica degli archivi digitali di cui all'art. 11, comma 1, L.R. n. 11/2004 per i Piani di Assetto del Territorio Comunali ed Intercomunali (PAT/PATI) e per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP). Definizione dei parametri per la validazione del quadro conoscitivo di cui all'art. 11, comma 2, l.r. n. 11/2004";
- deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2009 n. 3811 "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, l.r. n. 11/2004, approvati con DGR n. 3178/2004. Integrazione della lett. a): 'Specifiche tecniche.....dei comuni'; Integrazione della lett. f): 'Contenuti essenziali.....degli Interventi' ";

- deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2013 n. 1922 "Semplificazione delle procedure di verifica, di cui all'art. 11, comma 1, L.R. 11/2004, degli archivi digitali dei Piani di Assetto del Territorio Comunali e Intercomunali (PAT/PATI). Acquisizione di un software per la verifica via web dei Quadri Conoscitivi di PAT e PATI.";
- deliberazione della Giunta regionale 27 maggio 2016 n. 802 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n.54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale del 17 maggio 2016, n.14;
- decreto della Sezione Urbanistica 23 aprile 2015, n. 27 "Attivazione della nuova procedura automatica ... via web";

DECRETA

1. di accertare che il Comune di Sedico (BL) ha trasmesso gli archivi digitali del Piano di assetto del territorio (PAT), previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera d) della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, e che tali archivi digitali presentano i caratteri della sufficienza, ai sensi dell'articolo 11 della predetta legge regionale;
2. di trasmettere il presente decreto al Comune di Sedico e alla Provincia di Belluno;
3. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.



Arch. Salvina Sist



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 16/8/2020

Protocollo N°

Class:

Fasc.

Allegati N°

323743/77.00.00

Oggetto: Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sedico (BL).
Parere di competenza sulla documentazione geologica.

Provincia di Belluno
Settore Urbanistica e Mobilità
Servizio Pianificazione
ambiente.territorio.provincia.belluno@pecveneto.it

Si riscontra la nota n. 18338 del 14/6/2019 con la quale la Provincia di Belluno, sulla base degli accordi di collaborazione di cui alla nota della ex Direzione Geologia e Georisorse (attuale Direzione Difesa del Suolo) n. 97782 del 28/2/2011, ha chiesto la verifica della documentazione geologica relativa al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sedico.

A tal proposito si esprimono le considerazioni che seguono.

Per quanto riguarda il Quadro Conoscitivo del PAT in esame, l'aspetto geologico risulta sostanzialmente sufficiente e conforme alle disposizioni regionali sulle banche dati degli strumenti urbanistici e pianificatori.

E' il caso di rilevare, tuttavia, che lo studio geologico non si basa su dati derivati da indagini o prove. Infatti, non è corredato da alcun report di analisi geologiche e/o geotecniche.

Le indicazioni delle frane derivano da cartografie reperite e dagli eventi censiti dalla Provincia di Belluno. Non è stato considerato il progetto IFFI. Infatti, da una verifica speditiva, risulta che non sono state indicate alcune situazioni puntuali, almeno nelle aree prossime agli abitati, e che la frana del M. Peron (maggior dissesto in zona) è riportata con una perimetrazione differente. Quest'ultimo punto è significativo perché va ad interessare l'area a monte dell'abitato di Peron, in particolare all'interno del buffer di 30 metri previsto dalle norme del PAT (art.31 Ridefinizione del margine).

Relativamente agli elaborati di Progetto si evidenzia quanto segue.

La tavola dei Vincoli riporta correttamente gli ambiti determinati a pericolosità geologica, idraulica e valanghiva del PAI.

Per quanto riguarda le Invarianti di natura geologica è necessario che le indicazioni della legenda della tavola siano coerenti con quanto riportato in norma (art. 7 Invarianti di natura geologica), cioè nella carta vanno riportati i "nomi" delle invarianti e non termini generici. Alcune delle invarianti segnalate, inoltre, non sembrano corrispondere alla definizione data per tale tipo di elementi e cioè: "ambito territoriale caratterizzato da particolari evidenze ed unicità geologiche, nel quale non vanno previsti interventi di trasformazione se non per la loro conservazione, valorizzazione e tutela".

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Difesa del Suolo

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792545
PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it - e-mail: difesa suolo@regione.veneto.it



Anche i riferimenti (numeri o lettere) dei termini di legenda della carta delle Fragilità devono corrispondere a quelli esplicitati nella norma (art. 12 Fragilità geologiche – comma 6 Aree idonee alle trasformazioni urbanistiche a condizione).

Con la Relazione geologica illustrativa è stato fornito anche il documento Valutazione di Compatibilità Geologica (VCG) che riporta gli stralci degli ambiti abitati con le indicazioni relative agli aspetti geomorfologici, litologici, idrogeologici, classe di compatibilità e considerazioni riguardanti la presenza di aree a pericolosità PAI.

In tale documento le previsioni urbanistiche si riferiscono a: lotti liberi all'interno del consolidato, previsioni nei sistemi produttivo (linee preferenziali di espansione) e dei servizi. E' individuata anche la fascia marginale al consolidato che "dovrebbe" coincidere con il buffer dei 30 metri previsti dall'art. 31 delle NTA.

Per una migliore lettura del documento è necessaria una specifica e dettagliata legenda.

In base alla VCG fornita si rileva che il consolidato, negli abitati di Peron, Libano, Bolago, Barp, Sommaival, Mas, Casoni, Roe Alte e Roe Basse, Prapavei e Longano, ricade su terreni classificati come idonei a condizione, talora senza la specificazione della tipologia di condizione indicata nella tavola delle Fragilità. A tale proposito, si ritiene che il documento della VCG debba essere di conseguenza integrato.

Per quanto riguarda gli abitati di Sedico e di Bribano, il consolidato ricade sia su terreni classificati idonei sia su terreni idonei a condizione.

Nei riguardi del cosiddetto "Buffer" di 30 metri, si evidenzia che in diversi ambiti esso ricade su terreni classificati non idonei; totalmente nel caso di Prapavei.

Il territorio di Sedico ricade in zona sismica 2 e rientra nell'allegato B della DGR 1572/2013 in base alla quale ogni strumento urbanistico deve essere corredato da uno studio di microzonazione sismica, rapportato alla tipologia di pianificazione urbanistica. A tale proposito, sulla base di uno studio sismico di 1° livello, è stato predisposto il parere di competenza, indirizzato al Genio Civile di Belluno con prot. n. 373784 del 14/9/2018, nel quale si riscontrava "che diversi ambiti, previsti dallo strumento urbanistico come aree di urbanizzazione consolidata, per servizi e per il miglioramento della qualità urbana e riordino della zona agricola, non rientrano nel territorio coperto da analisi sismica. Per tali aree dovrà essere predisposta apposita integrazione allo studio di microzonazione".

Nello stesso parere si rilevava anche la necessità che le NTA fossero integrate, soprattutto con indicazioni sugli studi di approfondimento di 2°/3° livello in relazione agli aspetti di instabilità cosismica.

Per quanto riguarda le Norme Tecniche d'Attuazione si riportano le osservazioni che seguono.

Art. 11 Fragilità da rischio sismico

Va sostituito il riferimento al DM 14/1/2008 con DM 17/1/2018. Va stralciato il riferimento alla DGR 3308/2008 e va introdotto quello relativo alla DGR 899/2019. Il comma 5 va modificato ed integrato come da parere sismico (prot. N. 373784 del 14/9/2018)

Art. 12 Fragilità geologiche

Al comma 1, i termini "alle trasformazioni urbanistiche" vanno sostituiti con "all'edificazione".

IL DIRETTORE
Ing. *Macco Priuli*



Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Difesa del Suolo

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792545

PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it - e-mail: difesa.suolo@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 16/11/2020 Protocollo N° 0487464 Class: C.101.01.1 Fasc.

Allegati N° 0 per tot.pag. 0

Oggetto: Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sedico (BL).

Parere a seguito di presentazione della documentazione integrativa sulle tematiche geologiche.

Provincia di Belluno
Settore Urbanistica e Mobilità
Servizio Pianificazione
ambiente.territorio.provincia.belluno@pecveneto.it

In riferimento alle richieste contenute nella nota prot. reg. n. 456750 del 27/10/2020 inviata da codesta Amministrazione, si esprimono le seguenti considerazioni.

La documentazione integrativa trasmessa dal Comune di Sedico, risulta nel complesso adeguata a rispondere alle precedenti richieste. Risulta comunque necessario evidenziare alcuni punti, al fine di rendere completa ed esaustiva la trattazione delle tematiche geologiche. Si riportano di seguito le prescrizioni ritenute necessarie a tal fine.

In riferimento agli elaborati di Progetto.

Si apportino le seguenti modifiche alla VCG.

Vanno aggiornate le cartografie con l'inserimento della pericolosità PAI, comprese le zone di attenzione sia areali che puntuali. In legenda va prodotta una migliore definizione cromatica dei tematismi e una chiara indicazione delle compatibilità geologiche e delle pericolosità PAI.

Vanno inoltre adeguate le classi a quanto riportato in tavola 03 "Carta della Fragilità".

L'estensione delle aree di ridefinizione di margine va armonizzata con i limiti della compatibilità geologica.

Si apportino le seguenti modifiche alla tavola 03 "Carta della Fragilità".

Adeguare la legenda ai contenuti delle norme tecniche inserendo il termine "Aree idonee" al posto di "Terreno idoneo" e inserendo il tematismo "aree di erosione".

In generale vanno allineate tutte le diciture che si differenziano tra quanto presente nelle tavole e nelle norme tecniche.

Per quanto riguarda le Norme Tecniche d'Attuazione.

All' art.5 comma 3 lettera d), va sostituito il testo tra parentesi (*D.lgs.152/2006, PAI Regione Veneto – Autorità di Bacino e relative norme di attuazione adottate con Delibera n.3 del 09/11/2012 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico e s.m.i. e varianti*) con "(D.lgs.152/2006, Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Difesa del Suolo

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792545
PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it - e-mail: difesa-suolo@regione.veneto.it



Bacchiglione (PAI-4 bacini) e corrispondenti misure di salvaguardia. Approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21.11.2013 G.U. serie generale n.97 del 28.04.2014”.

Il comma 9 dell’art.12 va rivisto e allineato con la cartografia di riferimento in modo da non lasciare dubbi sulle norme d’uso in aree di frana. In tal senso si ritiene necessario stralciare la definizione di “non attive” qualora non sia presente nella cartografia.

Il comma 11 dell’art.12 va sostituito come di seguito.

“In sede di P.I. è possibile un aggiornamento delle perimetrazioni dei terreni a diversa compatibilità geologica, sia come limiti che come grado di classificazione, riportati nelle tavole 03 della Carta delle fragilità. L’istanza di modifica deve essere accompagnata da una Relazione geologica – geotecnica a firma di tecnico abilitato, necessariamente basata su nuovi dati acquisiti (quali ad esempio rilievi topografici ed indagini geognostiche) estese ad un congruo intorno, fermo restando in ogni caso il rispetto dei criteri adottati per le stesse classificazioni (condizioni di stabilità, pendenze, natura litologia, distanze dai corsi d’acqua e dai dissesti, capacità di drenaggio, profondità e oscillazione dei livelli freatici, ecc.).

La valutazione ed approvazione della richiesta di modifica della compatibilità geologica è a cura degli Uffici Tecnici Comunali con eventuale parere di consulente esperto esterno. Le relative spese di istruttoria sono a carico del richiedente.

Per gli aggiornamenti riguardanti il P.A.I. si deve far riferimento a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 delle relative Norme di Attuazione.”

All’art.31 il testo del comma 3 lettera c) va sostituito con il seguente. “Sono in ogni caso subordinate al rispetto dell’art.12 e comunque al rispetto delle fragilità e delle idoneità dei terreni all’edificazione.”

Il Direttore
Ing. Marco Puiatti

Responsabile del procedimento: Marco Puiatti
U.O. Geologia
Referente: L. Arzillero ☎ 041 279 3218 - ✉ luciano.arzillero@regione.veneto.it

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da PUIATTI MARCO, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Difesa del Suolo
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792545
PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it - e-mail: difesa-suolo@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



Data 07 AGO. 2019 Protocollo N° 352953 / 82.00.09.00.00 Class: 1.720.02.1 Prat. Fasc. / allegati N° 1

Oggetto: L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il Governo del Territorio"
PAT del Comune di Sedico (BL). Osservazioni.

Provincia di BELLUNO

Registro Protocollo

n° 20190024647 del 08-08-2019

Tit. 14 Cl. 08

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E ASSETTO



E p.c.

Alla Provincia di Belluno
Settore Pianificazione e Assetto del Territorio
c.a arch. Anna Za
Via S. Andrea, 5 32100 Belluno

UO Forestale Est - Sede di Belluno

Direzione ADG FEASR e Foreste
UO Foreste e selvicoltura

Direzione Urbanistica

Con nota prot. n. n. 21945 del 09.05.2011 codesta Amministrazione, in riferimento alle competenze acquisite con DGRV 1136/2010; ha espresso la necessità di un affiancamento temporaneo per l'analisi degli aspetti riguardanti le tematiche forestali, vincolo idrogeologico e paesaggistico, nella conduzione dell'istruttoria degli strumenti urbanistici previsti con la LR-23 aprile 2004, n. 11.

Specificatamente per il PAT del Comune di Sedico, sulla base di quanto richiesto nelle DGR n. 3811 del 09.12.2009 e n. 3650 del 25.11.2008, in relazione alla documentazione trasmessa con la nota prot. 18335 del 14.06.2019, si allegano alla presente alcune osservazioni riguardanti il Quadro Conoscitivo e gli elementi di vincolo paesaggistico e ambientale.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Direttore
Avv. Enrico SpicchioU.O. Politiche per lo sviluppo turistico della montagna
Responsabile: Dott. Maurizio Minuzzo
Responsabile della pratica
Dott.ssa Erica Zangrando
Tel. 041-2795459Area Programmazione e Sviluppo Strategico
Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia Tel. 041/2795738-5210 - 5961-5910 - Fax 041/2795710
entilocaliservizielettorali@pec.regione.veneto.it

Osservazioni agli elaborati del PAT del Comune di Sedico

Si precisa che le osservazioni vengono espresse sulla base dell'analisi della seguente documentazione:

1. Relazione Generale di Progetto, Norme Tecniche nella versione 2018, Relazione Agronomica, Relazione del Quadro Conoscitivo, VAS- Rapporto Ambientale;
2. Tavole di Progetto 1, 2, 3, 4;
3. Risorse informative, formato shape: b0101_Vincoli, b0202_InvPaesaggistiche, b0203_InvAmbientali, b0402_AzioniStrategiche.

Titolo II - Capo I Vincoli e Pianificazione Territoriale

Vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale e paesaggistico riguardante i terreni di uso civico

Si segnala che nella classe b0101021_VincoloPaesaggistico è presente correttamente al tipo Vinc=08 la tematizzazione dei terreni di uso civico che risultano nello stato di "accertamento da attivare". Tuttavia non è stato riscontrato il file di base "c1102171_VinDesAgroSilvPas" nella corrispondente cartella del Quadro Conoscitivo c1102_Vincoli.

Le Norme Tecniche all'art. 5, punto d) indicano riferimenti corretti alla normativa di settore.

Richiesta di integrazione n. 1:

- Si chiede di integrare la cartella del QC c1102_Vincoli con file shape c1102171_VinDesAgroSilvPas, da costruirsi secondo le specifiche tecniche di cui alla DGR 3811/2009.

Titolo II - Capo II Invarianti

Art. 8 - Invarianti di natura ambientale, agronomico-produttiva e paesaggistica

Invarianti ambientali - Alberi monumentali

Nelle Norme Tecniche viene indicata la presenza di sei "alberi monumentali", a cui se ne aggiungono circa altri dieci considerati quali "grandi alberi", tematizzati tutti in Tavola 2. Si precisa che i primi sei esemplari non sono riconosciuti tali né ai sensi della normativa regionale, elenco di cui alla DGR n. 849 del 15.05.2012, né ai sensi di quella nazionale, elenchi di cui ai DM del 09.08.2018 e 19.04.2019. Si ritiene quindi che il riferimento alla norma prescrittiva e di vincolo di pagina 17 che interessa entrambe le categorie individuate nel PAT non sia corretta e coerente con le caratteristiche degli esemplari.

Tuttavia il Comune può inquadrare questi soggetti in una categoria di pregio e quindi meritevoli di tutela, specificando una norma secondo quanto già dettato nella DGR 849/2012 per gli alberi inclusi nell'allegato B2 quali "alberi di pregio".

Richiesta di integrazione n. 2

- Inquadramento degli elementi arborei di Tavola 2 non come "alberi monumentali" ma inquadramento degli stessi come "alberi di pregio" o "grandi alberi" con relativa normativa di tutela.

1

Area Programmazione e Sviluppo Strategico
Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia Tel. 041/2795738-5210 - 5961-5910 - Fax 041/2795710
entilocaliservizielettorali@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio K8ZM75

Invarianti di natura paesaggistica - Ambito delle "Dolomiti Unesco"

Si precisa che tale categoria di invarianti è stata correttamente tematizzata in Tavola 2 e che la relativa normativa di pagina 17 è coerente con l'ambito Dolomiti Unesco riconosciuto patrimonio dell'Umanità.

Invarianti di natura agricolo-produttiva (art. 8 punto 10)

Al punto 10 viene indicata una normativa restrittiva interessante le aree di parto e pascolo che, pur con alcuni distinguo inerenti certe tipologie di opere, va a vietare movimenti terra superiori a 500 mc. Si ritiene che:

- tale limite dimensionale possa determinare difficoltà operative alle diverse occasioni di trasformabilità e di gestione del territorio,
- non si trova alcuna giustificazione di questa soglia nelle diverse Relazioni progettuali di trattazione ambientale o agronomica.

Richiesta di integrazione n. 3

- eliminazione o in subordine adeguata riformulazione del punto 10 dell'art. 8.

Titolo III – Trasformabilità – Capo I- il territorio aperto

Il bosco (art. 18) - Neoformazioni e condizioni di non boscosità (art. 19)

La tematizzazione del vincolo paesaggistico e di destinazione forestale, classe b0101031_VincDestForestale, è stata generata sulla base della Carta Forestale Regionale presente nel quadro conoscitivo, shape c0605011, con il quale vengono rappresentate le superfici boscate con una copertura superiore al 30%.

Si fa presente che la normativa in materia forestale ha visto di recente l'emanazione del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al D. lgs 3 aprile 2018 n. 34, con il quale sono state date una serie di linee di indirizzo e di coordinamento a livello nazionale in materia di selvicoltura e filiere forestali. Tali disposizioni vedranno il completamento applicativo affidato ad una serie di decreti ministeriali attuativi necessari alla definizione di maggior dettaglio delle varie discipline citate nel testo, che potrebbero comportare una modifica delle disposizioni regionali.

Per quanto attiene all'interesse della normativa espressa nelle Norme Tecniche del PAT di Sedico, formulata all'anno 2015, risulta quindi necessario apportare alcune modifiche ed aggiornamenti al fine di porsi in linea con quanto previsto dalla normativa statale, di recente emanazione.

In particolare si deve rilevare che, nelle more dei decreti attuativi, per la definizione di bosco deve ora farsi riferimento a quanto dettato dall'art. 3 del D. lgs 34/2018 che al comma 3 indica come parametri di riferimento minimi di estensione del bosco una superficie non inferiore a 2000 mq, larghezza media non inferiore a 20 m e copertura arborea forestale non inferiore al 20%, in linea con quanto era già stato definito a livello regionale con DGR n. 1319 del 23.07.2013.

Inoltre la norma statale all'art. 5 ha definito il riconoscimento del concetto di "non boscosità" prevedendo la possibilità del ripristino alle attività agricole e pastorali per talune formazioni arboree originate da processi naturali o artificiali di insediamento. Tale ripristino dovrà attuarsi facendo riferimento ad apposite disposizioni definite con decreto attuativo ministeriale che andrà a definire i criteri minimi nazionali di riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agrosilvopastorali preesistenti, individuati in coordinamento con gli organi territoriali competenti in materia di Paesaggio (leggi Soprintendenze per i beni Architettonici e il Paesaggio).

2

**Area Programmazione e Sviluppo Strategico
Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali**

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 041/2795738-5210 - 5961-5910 – Fax 041/2795710
entilocaliservizielettorali@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio K8ZM75

Con le novità legislative introdotte dal Testo Unico sono quindi venuti meno, almeno temporaneamente, i presupposti di legittimità del provvedimento attuativo regionale, DGR 1300/2011 e della DGR 1319/2013, limitatamente alla parte che declina le procedure di accertamento del carattere di non boscosità di un determinato soprassuolo, rimanendo quindi per ora ferma e applicabile in questi casi la vigente procedura autorizzativa alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78, come disposto dalla DGR n. 1461 del 08.10.2018.

In coerenza con la modifica normativa sopracitata si prescrive quanto segue:

Richiesta di integrazione n. 4

- Adeguare le risorse informative riguardanti la tematizzazione delle aree boscate a partire dai file del QC includendo i poligoni dello shape c0605021_CategorieForestaliCI, presente nel quadro conoscitivo, inerenti le superfici a copertura insufficiente, per l'inclusione delle aree boscate oltre il 20% di copertura;
- Adeguare conseguentemente le Tavole di progetto in cui sono rappresentate aree boscate.

Richiesta di integrazione n. 5

Art. 19 comma 1, eliminare e sostituire con:

- Le condizioni di "non boscosità" e le caratteristiche delle neoformazioni, nonché l'applicabilità e le modalità degli interventi di taglio e ripristino colturale nelle stesse sono definiti dalla normativa statale di settore e dalle procedure autorizzative di riduzione della superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78 s.m.i.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

30 OTT. 2020

Data Protocollo N° 463492/ 82.00.09.00.00 Class: 1.720.02.1 Prat. Fasc. allegati N°

Oggetto: L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il Governo del Territorio"
PAT del Comune di Sedico (BL). Risposta alle integrazioni pervenute con nota prot. n. 456736 del
28.10.2020.

Alla Provincia di Belluno
Settore Urbanistica e Mobilità - Servizio Pianificazione
c.a arch. Anna Za
ambiente.territorio.provincia.belluno@pecveneto.it

e p.c. UO Forestale - Sede di Belluno
Direzione ADG FEASR e Foreste - UO Foreste e selvicoltura
Direzione Pianificazione Territoriale

Con nota prot. n. 456736 del 28.10.2020 codesta Amministrazione, in riferimento alle richieste inoltrate con precedente nota prot. n. 246899 del 23.05.2011, ha trasmesso la documentazione di aggiornamento inviata dal Comune di Sedico.

Dall'analisi della documentazione pervenuta costituita da file shape, Tavole e Relazione di adeguamento alle Prescrizioni CTP 26.08.2020, si ritengono assolte le richieste di integrazioni indicate con il numero 1, 3, 4 e 5.

Per quanto riguarda la richiesta di integrazione n. 2 inerente "gli alberi monumentali", si deve far notare che le indicazioni date con nota prot. n. 246899/2011 sono state solo in parte recepite.

Infatti si sottolinea che nella Relazione n. 7 "Aspetti agronomici e naturalistici" nonché nell'allegato n. 7B "Analisi del sistema del verde", continuano ad essere segnalati una serie di alberi classificati come "monumentali", ma che di fatto non lo sono in quanto non sono stati ancora riconosciuti tali dalla normativa vigente in materia, L. 10/2013 e LR 20/2002, quindi non compaiono nei relativi elenchi regionali e nazionali. Mentre sono state inserite le indicazioni di modifica della Tavola 2 classificando in legenda questi alberi come "alberi di pregio/grandi alberi".

Si ritiene quindi di prescrivere quanto segue:

- nelle Relazioni specialistiche n. 7 e 7B sopra citate, nonché nelle Norme Tecniche questi alberi debbano essere inquadrati come "alberi di pregio", che potenzialmente potranno acquisire il titolo di "albero monumentale" una volta attivata e chiusa da parte del Comune la procedura di cui alla LR 20/2002 e L. 10/2013.

Distinti saluti,

Il Direttore
Avv. Enrico Specchio

U.O. Politiche per lo sviluppo turistico della montagna
Responsabile: Avv. Enrico Specchio
Responsabile della pratica
Erica Zangrando Tel.041-2795459

Area Programmazione e Sviluppo Strategico
Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia Tel. 041/2795738-5210 - 5961-5910 - Fax 041/2795710
entilocaliservizielettorali@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio K8ZM75

Data **27 OTT. 2020** Protocollo N° **455/03** Class: E.420.02.3/6 Fasc.

Allegati N°

Oggetto: L.R. 11/2004
 COMUNE DI SEDICO.
 Piano di Assetto del Territorio.
 Parere relativo al vincolo idrogeologico e forestale.
 L.R. 52/78 e s.m.i.

Provincia di Belluno
 Settore Pianificazione e Assetto del Territorio
 Servizio Pianificazione

provincia.belluno@pecveneto.it

In merito al PAT in oggetto e con particolare riferimento alla nota della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali n. 352953 del 07.08.19, nel rimandare a quanto ampiamente specificato nella stessa, si prosegue, per quanto attiene la demarcazione delle zone soggette a vincolo idrogeologico, lo shape file relativo alla delimitazione dello stesso implementata dalla scrivente struttura e valida per il Comune di Sedico. Il file evidenzia le **aree non sottoposte a vincolo idrogeologico**. Queste sono state digitalizzate lungo i limiti dei mappali come riportati nelle mappe catastali BIM georiferite. Laddove il limite del vincolo non corrispondeva a quello dei mappali si è provveduto alla sua delimitazione mediante misure e trasposizione diretta dal cartaceo, con i margini di errore che il metodo comporta. Ai fini dell'imposizione del vincolo idrogeologico, rimangono comunque validi e probanti gli atti originali a suo tempo adottati.

Si trasmette lo shape file per le vie brevi, tramite posta elettronica.

Distinti saluti.



Il Direttore U.O. Forestale
 Dott. Gianmaria Sommariva

P.O.: Vincolo Idrogeologico, Autorizzazioni, Concessioni Idrauliche e Usi Civici BL

Dott. For. Andrea Zanella

Referente pratica:

Dott. For. Ruggero Ciotti Tel.: 0437/946419- Mail: ruggero.ciotti@regione.veneto.it

CR d:\ruggero\vincolo\pat\pat sedico 23.10.20.docx

Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Difesa del Suolo
Unità Organizzativa Forestale – Sede di Belluno
 Via Caffi, 33 – 32100 BELLUNO Tel. 0437.946431 – Fax 0437.946429
PEC: forestale@pec.regione.veneto.it e-mail: forestale@regione.veneto.it

REGIONE
VENETO

PROVINCIA
DI BELLUNO



P.A.T. SEDICO

APP.
2020

Relazione di adeguamento alle
prescrizioni C.T.P. 5 del 26.08.2020

COMUNE DI
SEDICO



Il Sindaco
dott. arch. Stefano Deon

CO-PIANIFICAZIONE UFFICIO URBANISTICA

dott.arch. Oliviero Dall'Asen

dott. Sabina Dalla Rosa

CONSULENZE SPECIALISTICHE

Geologica: dott. geol. Enzo De Biasio

Agronomica: dott. for. associati Cassol e Scariot

Idraulica: dott. ing. Gaspare Andreella

IL PROGETTISTA
dott. urb. Mauro De Conz

COPROGETTISTA: dott. urb. Vanessa Da Col

COORDINAMENTO: p.i. Mariagrazia Viel

In nero: Si riportano le prescrizioni del CTP

In rosso: Modifiche normative

In blu: Note ed integrazioni al parere

Ai fini del corretto espletamento del procedimento istruttorio, risultano necessarie le seguenti integrazioni documentali:

1. Ai sensi dell'art. 28 della L.R. 11/2004 relativamente agli immobili demaniali o di proprietà regionale, documentazione attestante l'acquisizione da parte del Comune, successivamente al deposito del PAT adottato, dell'assenso degli enti alle modifiche delle vigenti previsioni ovvero alle destinazioni d'uso proposte con il PAT adottato. In alternativa attestazione che non sono intervenute modifiche rispetto alle previsioni del PRG vigente.

[Si veda allegato nella cartella "Comune"](#)

2. Integrazioni richieste dalla Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali della Regione Veneto con nota prot. n. 352953 del 07/08/2019 (allegato 1 al presente provvedimento) a seguito di accordo di collaborazione con la Provincia di Belluno.

Richiesta di integrazione 1:

[integrato il QC con file shp c1102171_VinDesAgroSilVPas](#)

Richiesta di integrazione 2:

[Modificato l'art.8 delle NT sostituendo il riferimento agli "alberi monumentali" con "alberi di pregio". Aggiornata la legenda della tavola 02.](#)

Richiesta di integrazione 3:

[Modificato l'art.8 delle NT come di seguito](#)

"10. Al fine della tutela e promozione di quanto sopra il P.A.T. vieta in ogni caso **il rimboschimento delle** nelle aree costituite da prati e pascoli, ~~qualora non interessati da interventi ammessi dalle tavv. 4 e dal titolo III della presente normativa:~~

- i movimenti di terra superiori a 500 mc ~~qualora non finalizzati alle pratiche agricole tradizionali, alla difesa idrogeologica del territorio, alla realizzazione di opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico qualora il terreno non sia riportato al profilo originale. In casi di movimenti superiori ai 500 mc relativi a pratiche agricole va in ogni caso redatta una relazione paesaggistica ed idrogeologica che evidenzi, anche con l'ausilio di simulazioni, l'impatto paesaggistico delle opere previste, nonché le variazioni dell'assetto idraulico e degli acquiferi connesso agli interventi di progetto. In virtù dell'obiettivo fondamentale di tutela ambientale, culturale e storico-paesaggistica del territorio, non saranno pertanto ammessi interventi che, dall'esito di tali relazioni ed eventuali approfondimenti, non risultino adeguatamente rispondenti ai citati obiettivi;~~
- ~~il rimboschimento di aree a prato anche se non più falciate."~~

Richiesta di integrazione 4:

[Integrata la relazione agronomica al paragrafo 3.4.4. ed aggiornati i file shape b0101031_VinDestForestale, b0101021_VincoloPaesagg, b0303011_Tutela per l'aggiornamento dei perimetri degli ambiti boscati](#)

Richiesta di integrazione 5:

[Modifica recepita all'art. 19:](#)

"1. All'interno delle aree boscate di cui al precedente articolo esistono significative quote di boschi di recente formazione, con i quali si intendono le aree boscate costituite o in via di costituzione anche a seguito

della colonizzazione spontanea di terreni agricoli, nei quali l'attività culturale è stata sospesa negli ultimi decenni. Le condizioni di "non boscosità" sono soggette a procedura di accertamento da parte dell'autorità competente, ai sensi della D.G.R. n. 1319/2013.

Le condizioni di "non boscosità" e le caratteristiche delle neoformazioni, nonché l'applicabilità e le modalità degli interventi di taglio e ripristino culturale nelle stesse sono definiti dalla normativa statale di settore e dalle procedure autorizzative di riduzione della superficie boscata di cui all'art.15 della LR 52/78 s.m.i".

3. Integrazioni richieste dalla Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto con nota prot. n. 323743 del 14/08/2020 pervenuta al prot. Provinciale n. 19776 del 17/08/2020

3.1) Nel Quadro conoscitivo (tavola geomorfologica, tavola della compatibilità geologica se presente) e tav. 3 della fragilità devono essere correttamente riportate tutte le frane considerate nel progetto IFFI, in particolar modo la frana del M. Peron, che rappresenta la situazione di maggior dissesto in zona. Dovrà essere indicato, correttamente l'ambito di frana, in conformità all'individuazione proposta nel progetto IFFI, come indicato nel parere rilasciato dalla Direzione Difesa del Suolo.

Sono state aggiornate la relazione geologica del PAT, la tavola geomorfologica, geolitologica e le relative banche dati per tenere in debita considerazione la frana del Monte Peron. Come si legge nella relazione geologica, questa costituisce tuttavia un fenomeno stabilizzato che lo studio specialistico ritiene non vada ad incidere sulla valutazione della compatibilità geologica dei terreni all'edificazione che rimane pertanto invariata, così come la perimetrazione dei dissesti riportati in tavola 03.

3.2) Si modifichi la tav. 2 "Carta delle invarianti" allineando la legenda con le tipologie di invarianti indicate all'art. 7 delle NT, inoltre si riveda l'individuazione delle invarianti geologiche.

Modifica recepita, si riconsiderano gli elementi di invariante geologica modificando la banca dati b0201012_GeologiaL e la normativa al c.4 dell'art. 7:

4. "Elementi di particolare interesse geologico. Sono individuati dal P.A.T. come elementi territoriali di particolare interesse geologico, suddivisi fra invarianti areali e peculiarità geologiche, che meritano di essere salvaguardati e conservati:
- il conoide torrentizio di Agre;
 - la forra della Val Pegolera;
 - le cascate Val di Piero e la Pissa;
 - ~~— le creste della dorsale pedemontana;~~
 - ~~— gli orli di monoclinale e superiori ai 5 metri~~
 - le sorgenti"

3.3) Si modifichi la tavola n. 03 "Carta delle Fragilità" rendendo coerenti i termini di legenda (numeri o lettere) che individuano le aree idonee a condizione con quanto indicato all'art. 12.

Modifica recepita; è stata modificata la legenda

3.4) Integrare le aree raffigurate da pag. 49 a pag. 63 dell'elaborato "Allegato A: VCG" presente all'interno dell'elaborato 6 "Relazione geologica", con una specifica e dettagliata legenda, per una migliore lettura del documento. In particolare, in legenda dovranno essere indicate tutte le compatibilità geologiche, le situazioni di dissesto e le pericolosità PAI (idraulico, geologico e da valanga), oltre alle linee preferenziali di espansione produttiva, i servizi a standard di interesse comune di progetto, i lotti liberi e le aree di ridefinizione del margine.

Richiesta recepita con l'aggiornamento degli elaborati geologici

3.5) Integrare le aree raffigurate nell'Allegato A: VCG" presente all'interno dell'elaborato 6 "Relazione geologica", specificando la tipologia di condizione (come indicata nella tav. 03 delle Fragilità) in cui ricadono i consolidati dei vari abitati. Inoltre, si integri l'elaborato VCG evidenziando gli abitati per i quali la ridefinizione del margine ricade in aree "non idonee" e conseguentemente, per tali aree, si inseriscano dei limiti all'edificazione nella tavola 04 "Carta della trasformabilità".

Si vedano gli elaborati geologici aggiornati.

Si ritiene in ogni caso superflua l'indicazione in tavola 04 di limiti di ridefinizione del margine per gli ambiti ricadenti in aree non idonee in quanto l'impossibilità di applicazione di tale politica di piano è già esplicitata all'articolo 31 e all'articolo 12 comma 7. La facoltà di ridefinire il limite delle diverse compatibilità geologiche dei terreni ai sensi dell'art. 12, comma 11 rende possibile un successivo studio di dettaglio alla scala adeguata con eventuale ridefinizione del margine in tavola 04, cosa non possibile se venisse da subito inserito un "limite all'edificazione".

Per quanto riguarda le Norme Tecniche d'Attuazione si riportano le osservazioni che seguono:

Art. 11 Fragilità da rischio sismico

Va sostituito il riferimento al DM 14/1/2008 con DM 17/1/2018. Va stralciato il riferimento alla DGR 3308/2008 e va introdotto quello relativo alla DGR 899/2019. Il comma 5 va modificato ed integrato come da parere sismico (prot. N. 373784 del 14/9/2018)

Art. 12 Fragilità geologiche

Al comma 1, i termini "alle trasformazioni urbanistiche" vanno sostituiti con "all'edificazione"

Modifiche recepite

3.6) Allineare i termini di legenda utilizzati per le aree soggette a dissesto nella tavola 03 "carta delle fragilità", facendoli corrispondere con quelli riportati all'art. 12 delle NT ed eventualmente modificare la banca dati.

Modifica recepita, è stata modificata la legenda

3.7) Si rendano coerenti i codici delle aree indicate nelle tabelle 44 e 45 (pagine 191- 195) dell'Elaborato 8 - Relazione compatibilità idraulica" con quelli riportati nelle tavole 31,32,33 della "Carta della compatibilità idraulica", utilizzando per tutte le aree cartografate il codice identificativo ID riportato in tabella o utilizzando altro metodo univoco di identificazione; le aree a servizi a standard di interesse comune di progetto non sono numerate e quindi non è chiaro a quali aree indicate nella tabella 45 pag. 195 della "Relazione compatibilità idraulica" corrispondono. Mentre le aree di espansione produttiva sono indicate con codici diversi. Si Modifichi di conseguenza la banca dati.

Si vedano gli elaborati idraulici aggiornati

3.8) A pag. 191 della Relazione di Compatibilità idraulica si dichiara che gli interventi previsti dal PAT sono 196 ma nelle tabelle che seguono e nei successivi calcoli di invarianza idraulica sono elencati 226 interventi. Si chiarisca il numero totale degli interventi anche in relazione alle seguenti prescrizioni o integrazioni qui richieste.

Sono stati valutati 227 interventi; si vedano gli elaborati idraulici aggiornati

3.9) Nella tav. 31 ed in tabella n.45 a pag. 195 della Relazione di compatibilità idraulica, non è indicata una zona per servizi a standard di interesse comune di progetto indicata in tav. 04 e localizzata a Sedico alla fine di via Stadio, dietro le scuole. La stessa area non è individuata neanche nell'estratto cartografico di pag. 61 della Relazione Geologica. Modificare gli elaborati relativi alla VCI ed alla VCG inserendo tale area o eliminarla dalla tavola 04 e conseguentemente aggiornare la banca dati.

È stata valutata l'area a servizi di progetto in località Segherie Meli; si vedano gli elaborati specialistici aggiornati.

3.10) Eventi Alluvionali 2018

A seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2018 è necessaria la verifica della compatibilità delle scelte di trasformazione previste dal PAT e indicate nella tavola 4 "Carta delle Trasformabilità", con l'idoneità delle aree alla loro trasformazione edificatoria. Si richiede, pertanto, di procedere ad una ricognizione dell'eventuale perimetrazione dei dissesti idraulici, geologici e valanghivi a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2018 integrando alcuni elaborati del PAT quali la carta della compatibilità geologica, la carta della fragilità, la valutazione di compatibilità geologica, la relazione idraulica e il quadro conoscitivo del piano inserendo il nuovo tematismo "eventi alluvionali 2018". Allo stato attuale delle conoscenze le aree di dissesto dovranno essere considerate "aree non idonee" fino a che in sede di Piano degli Interventi (PI) verranno fatti gli opportuni approfondimenti. E' necessaria anche un'integrazione della Relazione Generale di Progetto del PAT che documenti il percorso delineato

Si integra la relazione generale di progetto del PAT con il nuovo paragrafo

2.4 Considerazioni sull'evento alluvionale VAIA

Gli eventi meteorologici verificatisi in Regione Veneto nel mese di ottobre 2018 identificati come "Tempesta VAIA" hanno causato situazioni di dissesto idrogeologico diffuso in tutta la provincia di Belluno, con particolari problematiche per il patrimonio forestale dovute allo schianto di ampie superfici di bosco nel territorio montano e, in particolare, nell'area bellunese dell'Alto Agordino.

Per il comune di Sedico i principali dissesti registrati sono di tipo idraulico e connessi all'asta del torrente Cordevole, registrando esondazioni in località Mas, Peron, erosioni spondali e conseguenti allagamenti e danneggiamenti della strada statale agordina, la distruzione della passerella pedonale del Peron, del percorso delle Antiche Rogge a Suppiei, nonché con la distruzione dell'edificio della ditta Roni al Mas.

La relazione di compatibilità idraulica ha considerato gli eventi VAIA con il nuovo paragrafo "11.4 Aree Evento Alluvionale 2018". Da esso emerge come le aree segnalate in comune in merito ai dissesti e criticità idraulici registrati in occasione dell'evento alluvionale rientrano tutti in aree già

segnalate dallo studio come a pericolosità idraulica. Non sono pertanto necessarie ulteriori individuazioni cartografiche o integrazioni normative.

La relazione geologica ha considerato il fenomeno VAIA con un nuovo paragrafo 7 in cui si attesta che non vi sono dissesti e criticità geologiche verificatisi in occasione dell'evento alluvionale di fine ottobre 2018.

Secondo la ricognizione operata dagli studi specialistici non è quindi necessaria alcuna ulteriore integrazione degli elaborati di Piano in particolare per quanto concerne la tavola delle fragilità e la conseguente normativa.

4. Integrazioni richieste dal parere VAS n. 5 del 27/01/2020 (allegato 3 al presente provvedimento) che ha espresso parere positivo a condizione che si ottemperino alle prescrizioni di cui al punto 1 prima dell'approvazione del piano.

Recepita la modifica all'art.34.

Aggiornato il Rapporto Ambientale ai contenuti della nota acquisita al prot. Reg. 23904 in data 17/01/2020.

Ai fini del corretto recepimento delle prescrizioni del parere VAS "in sede di attuazione di piano" e di quanto prescritto dall'istruttoria per al VInCA, si stralcia il comma 5 dell'art. 41 e si riformula come di seguito:

~~5. Ai fini della V.A.S. e della V.Inc.A. in sede di attuazione del Piano:~~

- ~~a) il P.I. dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal P.A.T. in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale;~~
- ~~b) il P.U.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 c.1 L. 106/2011, per le parti non valutate dal P.A.T., saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07 agosto 2012 e n. 1717 del 03/10/2013;~~
- ~~c) il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi;~~
- ~~d) in sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale;~~
- ~~e) tutto quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii;~~
- ~~f) sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse, anche rispetto alla localizzazione, da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "E01.02 Urbanizzazione discontinua", "H04.03 Altri inquinanti dell'aria", "H06.01.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 Inquinamento luminoso";~~
- ~~g) che nell'attuazione, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, degli articoli normativi ad eccezione delle zone di consolidato e relative espansioni non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;~~
- ~~h) di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV~~

ridotta o nulla) in parti colar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

- i) che, al di fuori delle aree caratterizzate dai codici “11210 – Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)”, “11220 – Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)”, “11230 – Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)”, “11310 – Complessi residenziali comprensivi di area verde”, “11320 – Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)”, “11330 – Ville Venete”, “12110 – Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi”, “12130 – Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)”, “12160 – Luoghi di culto (non cimiteri)”, “12170 – Cimiteri non vegetati”, “12180 – Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)”, “12190 – Scuole”, “12230 – Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)”, “12260 – Aree adibite a parcheggio”, “13110 – Aree estrattive attive”, “13310 – Cantieri e spazi in costruzione e scavi”, “13320 – Suoli rimaneggiati e artefatti”, “1420 – Aree in trasformazione”, “14130 – Aree incolte nell’urbano”, “14140 – Aree verdi private”, “14220 – Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)” nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all’IDT della Regione Veneto, per gli impianti delle specie arboree, arbusti ve ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- j) che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni:
- k) impedire l’ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l’installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- l) favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell’infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l’1% in modo da evitare ristagni d’acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;
- m) installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell’infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- n) verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall’infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;
- o) il Comune verifica la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che, a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 29 e 32 e separatamente degli altri articoli delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
- p) qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell’allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
- q) comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l’insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all’Autorità competente per la Valutazione d’incidenza per le opportune valutazioni del caso;

- r) ~~comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.~~
5. Ai sensi del parere motivato VAS n.5 del 27 gennaio 2020 e dalla relazione istruttoria tecnica per la valutazione di incidenza n.257/2018 in sede di attuazione del piano:
- a. i Piani Urbanistici Attuativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PAT, devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nei casi previsti dalla LR 29/2019 alla Verifica facilitata mediante specifica scheda valutativa;
 - b. il Piano comunale di zonizzazione acustica deve essere aggiornato sulla base e conseguentemente alla realizzazione degli interventi previsti dal PI;
 - c. gli interventi realizzati mediante SUAP devono prevedere opportune misure di mitigazione in tema di clima acustico e approfondite analisi relativamente alla sussistenza dei sottoservizi nonché alla fattibilità tecnica di allacciamento;
 - d. il piano di monitoraggio deve essere integrato con opportuni indicatori che consentano di valutare l'evoluzione dei fenomeni critici rilevati nel Rapporto ambientale segnatamente alla fragilità idrogeologica riscontrata in alcune parti del territorio. Nello specifico per quanto concerne la matrice "Suolo e sottosuolo" dovrà prevedersi un ulteriore indicatore "Aree oggetto di sistemazione idraulica". In sede di monitoraggio dovranno essere verificati gli effetti derivanti dalle scelte di Piano in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale;
 - e. non devono essere sottratte superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e deve essere mantenuta invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate, ovvero garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Cypridium calceolus*, *Adenophora liliifolia*, *Campanula morettiana*, *Campanula scheuchzeri*, *Physoplexis comosa*, *Vertigo angustiar*, *Austropotamobius italicus*, *Cerambyx cerdo*, *osa/la alpina*, *Pamassius apollo*, *Parnassius mnemosyne*, *Zerynthia polyxena*, *Phengaris arion*, *Euphydryas aurinia*, *Lopinga achine*, *Euplagia quadripundaria*, *Lampetra zanandreae*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Salamandra atra*, *Triturus carnifex*, *Bambina variegata*, *Bufo viridis*, *Hy/a intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hlerophls viridiflavus*, *Corone/la austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Vipera ammodytes*, *Bonasa bonasla*, *Lagopus mutus*, *Tetrao tetrix*, *Tetrao urogallus*, *Aledoris graeca*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Circus cyaneus*, *Aquila chrysaetos*, *Falco peregrinus*, *Crex crex*, *Sterna hirundo*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Aegolius funereus*, *Caprimulgus europaeus*, *A/cedo atthis*, *Picus canus*, *Dryocopus martius*, *Lanius colurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis daubentonii*, *Myotis myotis*, *Myotis nattereri*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Dryomys nitedula*, *Muscardinus avelanarius*, *Ursus arctos*;
 - f. devono essere impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar

modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

- g. dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata
 - h. verificare e documentare la corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza;
 - i. si raccomanda la trasmissione dal parte del Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno della reportistica sulla corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza;
 - j. la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la valutazione di incidenza esaminato.
6. L'istruttoria tecnica per la valutazione di incidenza n.257/2018 inoltre riconosce qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente Incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza per le aree contraddistinte dalle categorie "11210- Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230- Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 -Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete

ferroviaria con territori associati' "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione.

5. Si inseriscano in tavola 01 i "siti contaminati o potenzialmente contaminati" di seguito elencati, come da parere interno reso dal Settore Acque e Ambiente nel corso dell'istruttoria di approvazione del PAT


Viene modificata la tavola 01 con l'indicazione dei siti contaminati o potenzialmente contaminati aggiornando la banca dati b0106013_VincoliAggP

6. Il file shape delle zone di PRG (c1104061_Zone) presente nelle Banche Dati (BD) contiene alcune zone C2 e D per le quali è stato compilato il campo "Attuazione" con codice = 1 corrispondente all'indicazione di "Non attuato" che però sono state inserite in "area di urbanizzazione consolidata" ed altre zone C2, per le quali è stato compilato il campo "Attuazione" con codice = 2 corrispondente all'indicazione di "Attuato" che però non sono state inserite nelle "aree di urbanizzazione consolidata". Si verifichi l'effettivo stato di attuazione delle zone del PRG vigente e si provveda a modificarne di conseguenza l'indicazione nel DataBase oppure si modifichi il file shape b0402011_AreeUrbC inserendo o togliendo le diverse aree in base al loro effettivo stato di attuazione. A seguito di tali modifiche si integrino anche gli studi specialistici di compatibilità geologica VCG e idraulica VCI.

Viene aggiornata la banca dati c1104061_Zone e c1104071_PianoAttuativo per la migliore definizione dello stato di attuazione del PRG. Tale aggiornamento non modifica le aree di consolidato già individuate dal PAT.

Si segnalano due situazioni particolari:

- ZTO C2 di Bribano: si prevede la conferma dell'area e l'assimilazione a consolidato residenziale trattandosi di area interclusa nell'edificato di via Cal del Messa che, per dimensioni, caratteristiche ed infrastrutture, può essere attuata anche in assenza di Piano attuativo;
- ZTO C2 di Sommaival: l'area è già stata in parte occupata da un intervento di edificazione. Il PAT conferma l'intera area edificabile inglobandola nel consolidato al fine di assimilarla ad intervento diretto nel futuro PI non giudicando necessarie ulteriori opere di urbanizzazione considerate anche quelle già presenti a nord dell'ambito. Il lotto possiede già la possibilità di accesso diretto alla viabilità e alle reti di urbanizzazione.




7. Individuare con apposito elaborato grafico quali sono le aree C2 di PRG che sono state ricomprese nel consolidato, documentandone l'effettivo stato di attuazione, e quali sono le aree produttive che il PAT ha riconvertito in consolidato residenziale, come indicato a pag. 59 della Relazione Generale di Progetto, per un totale di 41.797mq.


Si riportano alle pagine seguenti le cartografie che riportano lo stato di attuazione delle zone C2 e il loro stato rispetto all'edificazione consolidata.

Si rimanda al punto precedente la specifica dei due casi particolari di C2 non attuate ma ricomprese comunque in consolidato.


**C2 del PRG secondo stato di attuazione su Consolidato PAT
CTP 5/2020 - integrazione punto 7**




**C2 del PRG secondo stato di attuazione su Consolidato PAT
CTP 5/2020 - integrazione punto 7**




**C2 del PRG secondo stato di attuazione su Consolidato PAT
CTP 5/2020 - integrazione punto 7**



**C2 del PRG secondo stato di attuazione su Consolidato PAT
CTP 5/2020 - integrazione punto 7**



C2 del PRG secondo stato di attuazione su Consolidato PAT
CTP 5/2020 - integrazione punto 7




Si chiarisce quanto riportato alla relazione generale di progetto in merito allo stralcio o alla riconversione in consolidato residenziale delle aree produttive del PRG:

Denominazione	Superficie in riduzione	Stato da PAT
DT - Gresal - nord	14.732,2	Zona stralciata
D2/PM 4 - Mista Sedico	5.327,8	Zona ricompresa in consolidato residenziale
D2/PM 3 - Mista Sedico	1.710,6	Zona ricompresa in consolidato residenziale
D1/I-Luxottica	3.804,5	Zona ricompresa in consolidato residenziale
D2/PM-15 Peron	3.206,8	Zona stralciata
D1/a - 1a Seghe Nuove	1.040,5	Zona ricompresa in consolidato residenziale
D1/a 99 - Roe	11.974,8	Zona ricompresa in consolidato residenziale



Dei **41.797mq** di aree produttive in riduzione risultano:

- **17.939mq** di aree esterne al consolidato sia residenziale che produttivo del PAT e pertanto stralciate non essendo confermate da alcuna linea preferenziale di sviluppo;
- **23.858mq** riguardanti azionamenti produttivi del PRG inglobati nel consolidato a prevalente destinazione residenziale del PAT.

Si evidenziano alle seguenti cartografie le aree produttive in riduzione evidenziate con la denominazione in colore rosso.



**Zone D del PRG non confermate su consolidato PAT
CTP 5/2020 - integrazione punto 7**



8. Premesso che l'art. 32 del PTCP riconosce come poli per gli insediamenti produttivi le aree vigenti negli strumenti urbanistici comunali (PRG/PAT/PATI) al momento dell'adozione del PTCP, comprese le varianti ancorché non ancora approvate ai sensi della L.R. 35/2002, si chiarisca, anche mediante adeguati estratti degli strumenti vigenti, se le aree produttive comprese nel territorio comunale ed in particolare quelle eventualmente sottese alle frecce di espansione indicate dal PAT, erano già individuate da strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PTCP e quale sia il loro effettivo stato di attuazione. Si provveda di conseguenza a ratificare/integrare, qualora necessario, tutti gli elaborati grafici e documentali nei quali tali aree sono inserite, in primis la relazione generale di progetto (elaborato n. 02) nella quale, ai paragrafi 3.9 e 4.1, non risulta chiaro se le aree in oggetto siano esistenti o si configurino come nuove previsioni di PAT. Nel primo caso le previsioni di PAT non si configurano come ampliamenti per i quali verificare il rispetto del 10%, come disposto dall'art. 35 del PTCP. Nel secondo caso, ovvero qualora si rivelassero nuove aree previste dal PAT, si riveda il calcolo del dimensionamento produttivo togliendo dal totale delle aree produttive esistenti l'area relativa all'accordo di programma "Luxottica", ai fini del calcolo del possibile ampliamento del 10%, come da prescrizione n. 2 del parere CTP n. 4 del 22/02/2017. Il totale delle aree produttive esistenti, in ogni caso, deve essere determinato dalle ZTO del vigente PRG e non dal consolidato produttivo individuato dal PAT che, in fase progettuale, potrebbe aver aumentato le aree con tale destinazione alzando così il valore di base da imputare nel calcolo. Si modifichino di conseguenza tutti gli elaborati nei quali tali informazioni sono riportate, come ad esempio il Rapporto Ambientale (elaborato n. 34). Si verifichi, con elaborato specifico, ed eventualmente si rettifichi, il dimensionamento del comparto produttivo in quanto, dai documenti del PAT, si rileva quanto segue: l'ampliamento dei poli produttivi corrisponde a 106.538mq, come indicato dal progettista, di cui 63.277mq relativi all'Accordo di Programma Luxottica (da conteggiare in sede di PAT come ampliamento, ai sensi del medesimo accordo) e 43.261mq conferma di PRG nonché corrispondenti alle 3 frecce di espansione presenti in tav. 04, come evidenziato a pag. 59 Relazione Generale di progetto (elaborato n. 02). Tuttavia, sempre a pag. 59 della Relazione, viene dichiarato che 41.797mq di superficie produttiva vengono riclassificati in consolidato residenziale, sottraendoli dall'ampliamento totale di 106.538mq per una superficie totale di ampliamento prevista dal PAT di 64.741mq. Risulta pertanto che l'ampliamento totale residuo, considerando che 63.277mq sono già stati destinati all'area Luxottica, corrisponde a 1.464mq (64.741mq-63277mq Luxottica).

Si chiarisce come le linee preferenziali di sviluppo produttivo siano esclusivamente a conferma di previgenti zone D del Piano Regolatore. Tali aree sono state definite con le varianti parziali al PRG n.22 e n.23 del 2004 e pertanto previgenti alla data di adozione del PTCP di Belluno del 07/11/2008. Ai sensi dell'art. 32, comma 1 delle NT del PTCP tali aree sono considerate come "esistenti" dal Piano provinciale e non risulta necessario provvedere alla verifica dimensionale prevista dall'art. 35 delle NT dello stesso piano.

Con riferimento all'intervento Luxottica 3, si specifica come il PAT si limiti al recepimento di quanto definito in sede di Accordo di Programma di cui alla VTP n. 4 del 30/05/2017. Le verifiche dimensionali dell'intervento erano state predisposte in tale sede.

Si riformula la Relazione Generale al capitolo 4, paragrafo "Fase 4: verifica del dimensionamento e definizione delle politiche di piano per il settore produttivo" come di seguito, aggiornando di conseguenza il paragrafo 3.1 della VAS che lo cita integralmente:

Fase 4: verifica del dimensionamento e definizione delle politiche di piano per il settore produttivo

La legge urbanistica regionale all'art. 22 demanda al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) l'individuazione degli "ambiti per la pianificazione dei nuovi insediamenti industriali, artigianali, turistico-ricettivi"; di conseguenza il P.T.C.P. (approvato con DGRV 1136/2010) prevede nelle proprie Norme Tecniche sia la "Disciplina delle attività industriali" (artt. 32-33-34-35) che i "Criteri per l'ampliamento dei poli produttivi" (allegato B.2.16 alle stesse N.T.).


In particolare, esso distingue gli insediamenti produttivi in:

- poli di salienza provinciale (a destinazione mista, per la produzione e l'innovazione, ecologicamente attrezzato, in ambiti di fragilità ambientale);
- poli di salienza comunale.

Per quanto riguarda il P.A.T. di Sedico, la zona "lungo la statale 50" viene considerata dal P.T.C.P. come polo produttivo di "saliienza provinciale a destinazione mista" trattandosi di aree industriali costituite da insediamenti produttivi ed artigianali nelle quali sviluppare anche funzioni commerciali, terziarie, di servizio alle aziende o direzionali. Tale polo, che comprende nel P.A.T. 6 zone frazionate da viabilità o insediamenti di diversa destinazione, può diventare luogo di progetti di innovazione e servizi alle imprese.

Le ulteriori 6 aree individuate nel P.A.T. sono classificabili invece come di "saliienza comunale", soggette alla disciplina di cui all'art. 35 delle N.T. del P.T.C.P. che prevedono in sintesi che:

- spetta ai Comuni territorialmente competenti valutare se i poli produttivi debbano mantenere una caratterizzazione prevalentemente manifatturiera o possano invece evolvere in aree per attività miste;
- gli strumenti di pianificazione devono giustificare eventuali previsioni di ampliamento;
- gli ampliamenti sono consentiti qualora l'80% della superficie del polo risulti occupata da attività produttive, salvo deroghe concordate con la Provincia;



- le nuove superfici produttive in ampliamento devono essere previste in contiguità con l'esistente;
- l'ampliamento non deve superare il 10% della somma delle superfici dei poli esistenti, salvo deroghe concordate con la Provincia, e comunque non devono essere superiori a 20.000 mq. E' ad ogni modo ammesso un ampliamento complessivo minimo di 2.000 mq;
- la localizzazione di nuovi poli produttivi di salienza comunale è ammessa se non è possibile l'ampliamento in contiguità con le aree esistenti, in caso di recupero di ambiti compromessi, oppure nei Comuni con quota superiore a 600 m s.l.m. caratterizzati da un consistente calo demografico, sempre qualora non sia possibile l'ampliamento in contiguità;
- il miglioramento dell'accessibilità viaria sia privata che

collettiva alle zone produttive;

- la previsione di norme che stimolino l'implementazione di aree a servizio agli addetti.

Le N.T. del P.A.T. affrontano tutte tali tematiche e si adeguano pertanto, dal punto di vista delle modalità di intervento, alle disposizioni di P.T.C.P..

Per quanto riguarda il rispetto degli standard dimensionali richiesti, si chiarisce come ai sensi dell'art. 32, comma 1 del PTCP esso riconosca *"come poli per gli insediamenti produttivi le aree produttive vigenti negli strumenti urbanistici comunali (PRG, PAT, PATI) al momento di adozione del PTCP, comprese le varianti ancorché non approvate anche ai sensi della L.R. 35/2002, che abbiano destinazione industriale, artigianale, logistica, terziaria e di servizio alle imprese, nonché che abbiano destinazione d'uso turistica o commerciale anche non legata al processo produttivo"*.

Le tre linee preferenziali di sviluppo produttivo individuate dal PAT confermano delle previgenti zone 'D' previste con le varianti parziali al PRG n.22 e n.23 del 2004 soggette a piano attuativo non convenzionato alla data di adozione del PAT, per un totale di 43.261 mq.

Si chiarisce che tali aree, pur essendo considerate come esistenti da parte del Piano Provinciale, non possono essere ricomprese nel consolidato produttivo del PAT in quanto non risultano ancora attuate mancando della necessaria pianificazione attuativa. Per tale motivo sono indicate alla Tavola 04 del PAT come linee preferenziali di sviluppo produttivo.

Con riferimento all'area produttiva di Landris dove risulta insediata l'azienda Luxottica, si specifica come il PAT si limiti al recepimento di quanto definito in sede di Accordo di Programma di cui al parere CTP n.4 del 22/02/2017. Le verifiche dimensionali dell'intervento richieste dalla normativa del PTCP erano state predisposte in tale sede.

Per le ragioni sopraesposte, non è necessaria la verifica del rispetto dimensionale dei poli produttivi da parte del PAT che di fatto non prevede ampliamenti ex novo.

Si riporta comunque una tabella riassuntiva delle aree di urbanizzazione consolidata produttiva individuate dal PAT evidenziandone lo stato di attuazione e riportando le zone "D" del PRG oggetto di stralcio o riconversione.

P.A.T. Sedico

VERIFICA DEI POLI PRODUTTIVI

Denominazione	Salianza	Superficie Territoriale	Viabilità/Urbanizzazioni	Altre aree non utilizzabili (aree intercluse, verde privato, ecc.)	Superficie Fondiaria	Superficie occupata	Saturazione	Superficie in ampliamento /riconferma	Superficie in riduzione
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(e)/(d)%	(g)	(h)
Z.I. Gresal	Pr. mista	313.244	30.867	12.226	270.151	238.339	88%	13.675	
Mista Sedico		147.773	386		147.387	132.666	90%		
Z.I. ex CONIB		342.346	17.055	3.835	321.456	303.286	94%	13.626	
Mista Bribano		102.549	10.993		91.556	65.605	72%	15.959	
Commerciale Bribano		37.383	8.950		28.433	27.440	97%		
Commerciale Sedico		85.510	2.287		83.223	68.804	83%		
Zona "Seghe Nuove"	comunale	30.825	1.104		29.721	29.721	100%		
Z.I. Luxottica*		117.677	8.305		109.372	106.980	98%	63.277	
Mista "Mirabei"		35.985	874		35.111	33.215	95%		
Zona "Campagnola"		6.639	743		5.896	5.896	100%		
Z.I. Vignole		121.050	6.729		114.321	106.398	93%		
Zona "Peron"		20.803	0	1.597	19.206	19.206	100%		
TOTALE		1.361.785	88.294	17.658	1.255.834	1.137.558	91%	106.538	
DT - Gresal - nord	comunale						stralcio		14.732,2
D2/PM 4 - Mista Sedico							compresa in consolidato residenziale		5.327,8
D2/PM 3 - Mista Sedico							compresa in consolidato residenziale		1.710,6
D1/I-Luxottica							compresa in consolidato residenziale		3.804,5
D2/PM-15 Peron							stralcio		3.206,8
D1/a - 1a Seghe Nuove							compresa in consolidato residenziale		1.040,5
D1/a 99 - Roe							compresa in consolidato residenziale		11.974,8
TOTALE									41.797

NB: i lotti liberi interessati da PUA o SUAP in vigore o in corso di realizzazione sono considerati superfici occupate

* La superficie territoriale computata deriva dalla superficie del consolidato produttivo individuato dal PAT meno la superficie in ampliamento di 63.277mq computata in questa sede come previsto dal parere CTP n. 4 del 22/02/2017

In totale il P.A.T. prevede pertanto tre linee di sviluppo produttivo per un totale di 43.261 mq; a queste si somma l'ampliamento concesso tramite le procedure SUAP alla zona Luxottica pari a 63.277 mq.

La superficie in ampliamento dei poli produttivi di Sedico ammonta pertanto a 106.538 mq.

Si ricorda come la totalità delle superfici destinate a linee di sviluppo produttivo siano a riconferma di quanto già previsto dalla vigente pianificazione comunale o da Accordi di Programma in essere.

Si evidenzia inoltre come il P.A.T. preveda la riduzione di 41.797 mq di zone destinate dal P.R.G. ad aree produttive prevedendo:


- lo stralcio di 17.939 mq di aree D, esterne al consolidato sia residenziale che produttivo del PAT per le quali non viene prevista alcuna linea preferenziale di sviluppo;
- la rizonizzazione di 23.858 mq di zone destinate dal P.R.G. come aree produttive in ambiti di urbanizzazione consolidata residenziale, maggiormente in coerenza con la struttura dell'edificato circostante esistente e con le disposizioni della L.R. 11/2004 che suggeriscono, ove possibile, l'utilizzazione mista del territorio.

9. Si verifichi e precisi il corretto perimetro della ZTO "Luxottica" rispetto all'Accordo di Programma siglato in data 07/06/2017

Verificato il perimetro della ZTO e ricondotto a quella dell'Accordi di Programma. Si aggiorna la banca dati b0402011_AreeUrbC. La tabella di dimensionamento dei poli produttivi di cui alla prescrizione precedente riporta già la dimensione della zona corretta.

10. Nella Relazione Generale di Progetto (elaborato n. 02) viene effettuato il calcolo del trend demografico che stabilisce in 750 i nuovi abitanti che nel prossimo decennio si potrebbero insediare nel Comune di Sedico. Tali unità aggiuntive, come riportato a pag. 18 della stessa relazione, "saranno pertanto quelle che verranno considerate nel dimensionamento del PAT di cui al successivo capitolo". Successivamente, invece, si utilizza il residuo di PRG, ridotto del 20% per determinare il dimensionamento del piano in nuovi 1400 abitanti, il doppio rispetto al trend demografico in precedenza calcolato. Si chiarisca tale aspetto anche in relazione alla durata stimata del PAT considerando che nel decennio precedente il trend demografico era inferiore alle 700 nuove unità, come riportato nella stessa relazione.

Al fine di chiarire la logica che sottende al dimensionamento residenziale di Piano si utilizza una slide utilizzata nei vari incontri di partecipazione che hanno preceduto l'adozione dello strumento e che si ritiene particolarmente esplicativa:



Si chiarisce quindi quanto segue: il volume residuo del P.R.G. vigente ammonta a circa 410.000 mc derivanti dalle zone a margine del consolidato non attuate o soggette a Piano Attuativo e dai lotti liberi interni al consolidato.

La media decennale del costruito in comune di Sedico ammonta a circa 143.750mc.

Considerando la proiezione demografica comunale stimata in 750 nuovi residenti e rapportandola a 235mc pro-capite (dato stimato dalle ulteriori analisi di PAT), si stima una cubatura di 176.250mc, quale minimo necessario a garantire la sufficienza del dimensionamento del PAT.

Nella prassi urbanistica (considerati inoltre gli orientamenti giurisprudenziali) è in ogni caso opportuno garantire per quanto possibile i diritti edificatori pregressi qualora non contrastino con politiche rilevanti di Piano. Ipotizzare quindi una riduzione di circa il 57% del residuo di PRG appare una scelta insostenibile e controproducente in quanto porta necessariamente alla disattesa di gran parte dei diritti edificatori acquisiti e ad uno squilibrio in termini di offerta volumetrica sul mercato edilizio.

Per tale ragione la politica di PAT ha inteso ridurre di circa il 20% le possibilità attualmente garantite dal dimensionamento del P.R.G. a fronte delle considerazioni già esplicitate alla relazione generale di Piano:

- l'espansione edilizia va contenuta, in conformità con i principi della l.r. 14/2017;
- la previsione del fabbisogno edilizio rapportato alla sola crescita demografica (176.250mc) risulta coerente con l'effettivo consumo del decennio recente (143.750mc), ma in realtà si è sempre dimostrato come i piani vengano sostituiti molti anni dopo la loro teorica scadenza decennale. Ne consegue che il sovradimensionamento previsto consenta di rispondere a questa probabilissima evenienza pur prevenendo a una significativa riduzione della capacità residua di P.R.G.;
- va considerata la necessità (nel percorso di progressiva riduzione della nuova urbanizzazione verso l'obiettivo zero al 2050) di garantire un'offerta, in termini volumetrici, superiore alla domanda per mantenere – come classica regola di mercato – i prezzi ad un livello più basso frenando la nascita di possibili posizioni di rendita fondiaria;
- va inoltre considerato che, diversamente dal P.R.G. nel quale la disponibilità fondiaria è immediatamente localizzata, dimensionata ed attivabile, con la doppia procedura P.A.T./P.I. la disponibilità volumetrica di P.A.T. rimane teorica finché non viene recepita dai P.I. sulla base di una domanda reale e non stimata, indirizzata dall'Amministrazione (p.es. sulla rigenerazione ed il recupero) e comunque frazionata nel tempo sui diversi Piano degli Interventi. Si ritiene che ciò si concretizzerà verosimilmente con un utilizzo di volumetrica fortemente inferiore alla disponibilità teorica ammessa dal PAT avvicinandosi quindi alla naturale tendenza immobiliare registrata a livello comunale;
- si nota infine che, sebbene il dimensionamento sia principalmente orientato alla realizzazione di interventi residenziali, a discrezione del P.I. potrà essere utilizzato anche per la commistione di altre destinazioni d'uso compatibili (commercio, artigianato di servizio, servizi privati ecc.), secondo quanto previsto ed auspicato dalla stessa l.r. 11/2004, dimensionando di conseguenza parametri e standard in funzione delle singole destinazioni attivate.

Si evidenzia inoltre come il dimensionamento del PAT di Sedico sia inferiore del 20-25% rispetto ai PATI dei comuni della vallata bellunese, seppur questi non manifestino lo stesso positivo andamento demografico (PATI "Mel Lentiai" e PATI "Limana-Trichiana").

<p>11. Premesso che negli elaborati di piano, ed in particolare nella Relazione Generale di Progetto (elaborato n. 02), sono state riscontrate una serie di incongruenze in merito al dimensionamento, al consumo di suolo determinato dal progetto di piano, al consumo di SAU ed al residuo di PRG, in quanto:</p>
<p>- a pag. 55 viene determinato il residuo di PRG in 410.000mc, distribuito su una superficie di 28ha, "sulla base delle zone a margine del consolidato non attuate o soggette a Piano Attuativo, oltre ai lotti liberi interni al consolidato" pertanto, nella sua totalità;</p>
<p>- tale residuo, poi ridotto del 20% (329.000mc) come indicato alle pag. 55 e 56, viene interamente destinato alla strategia di completamento del margine (tabella pag. 68). portando di fatto a considerare "vuote" tutte le altre aree libere interne al consolidato di cui al punto precedente;</p>
<p>- a pag. 60 viene indicato un "consumo di suolo attivabile sui "30 metri" variabile tra un massimo di 219.333mq a un minimo di 109.667mq", in aree esterne al consolidato con indice medio di 1mc/mq;</p>
<p>- a pag. 70 per la verifica di coerenza tra la SAU e le previsioni di espansione del PAT si imputa come aree massime per la ridefinizione del margine una superficie di 182.800mq;</p>
<p>- nella tabella 1 di pag. 70 per il calcolo della SAU le Espansioni di PRG esterne al consolidato sommano un valore di 184.223 mq</p>
<p>Alla luce di quanto sopra si definisca qual è il volume assegnato alla strategia di ridefinizione del margine e alle aree interne al consolidato non ancora attuate. Considerando che alla strategia di ridefinizione del margine il PAT assegna un indice fondiario medio di 1mc/mq, come indicato a pag. 60 della Relazione Generale di Progetto, si riformuli il dimensionamento, ed in particolare il rapporto SAUT ed il consumo di suolo stimato, anche in base alla quantità massima di consumo di suolo assegnata con DGRV 634/2020. Si correggano tutti gli elaborati di piano nei quali sono stati riportati i calcoli o i dati sopra citati, come ad esempio il Rapporto ambientale (elaborato n. 34).</p>

Come specificato a pag. 56 della relazione generale di Piano (cap. Fase 3: definizione delle politiche di piano per lo sviluppo residenziale) il dimensionamento residenziale quantificato in 329.000mc troverà applicazione nella politica di Piano con l'applicazione di due delle discriminanti progettuali già segnalate, e cioè la "riduzione del consumo di suolo" e la "rigenerazione/recupero edilizio".

Ciò corrisponde a una politica prioritariamente di saturazione e completamento delle aree di consolidato esistenti, che si ritiene di attivare con le seguenti modalità:

- saturazione delle aree di consolidato, con il completamento "sostenibile" dei lotti liberi, ove la sostenibilità in questo caso fa riferimento alla necessità di operare la densificazione con attenzione a garantire comunque nella trama urbana gli spazi aperti e le aree verdi, anche aumentando le dotazioni previste dall'attuale P.R.G.;
- promuovendo una politica di addizione minuta e puntuale dei nuovi interventi come completamento e ridefinizione del margine delle aree di urbanizzazione consolidata esistente (nel rispetto della idonea dotazione di servizi e reti) potendone utilizzare piccoli ambiti di frangia entro un raggio massimo di 30 metri dall'esistente ed eliminando contestualmente politiche di espansione da attuare attraverso nuove aree di lottizzazione.

La localizzazione dei volumi residenziali non trova pertanto una puntuale definizione nelle tavole di Piano; la normativa consentirà di utilizzarli, su definizione del P.I.:

- all'interno dell'urbanizzazione esistente per interventi di completamento dei lotti liberi, di miglioramento e ricomposizione degli edifici esistenti, di rigenerazione di ambiti inutilizzati o sottoutilizzati;
- su interventi di completamento dei margini del consolidato di PAT mediante addizione puntuale entro il limite dei 30 metri come regolato dall'art. 31 delle N.T.

Sarà pertanto cura del Piano degli Interventi, sulla base del dimensionamento residenziale globale di Piano (329.000mq) suddiviso sui diversi ATO, definire la quota volumetrica da realizzare internamente (saturazione di lotti liberi, riqualificazione, densificazione, ecc.) o esternamente (ridefinizione del margine) al perimetro dell'urbanizzazione consolidata individuato dal PAT, il cui unico limite dimensionale è dato dal rispetto della quantità di consumo di suolo massima attivabile definita dalla DGRV 634/2020.

Il dimensionamento residenziale di 329.000mq è pertanto denominato "strategia di completamento del margine" sottendendo alla duplice funzione di saturazione e completamento del consolidato.

Con riferimento al calcolo della SAU si chiarisce come debba essere corretta la tabella "Verifica della coerenza tra il calcolo della SAU e le espansioni previste dal PAT" di pagina 70 della relazione generale, con la quantificazione delle "aree massime teoriche per la ridefinizione del margine" come definite a pagina 60 della stessa: "la superficie massima interessata da interventi di espansione dell'edificato potrà pertanto occupare dai 10.97 ha ai 21.93 ha".

Si corregge pertanto la tabella di verifica del calcolo della SAU come a seguire:

Verifica della coerenza tra il calcolo della SAU e le espansioni previste dal PAT

	Totale PAT (mq)
a) Aree massime teoriche per la ridefinizione del margine	219.300
b) Linee di sviluppo produttivo	43.260
c) Totale SAU prevista in trasformazione dal PAT (a+b)	262.560

* Il resto delle volumetrie ammesse dal PAT (residenziali, produttive, turistiche) sono realizzabili esclusivamente all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata esistenti pertanto non comportano consumo di SAU

Il risultato della "verifica S.A.U." deve ritenersi pertanto positivo in quanto si verifica che la disponibilità risulta superiore alla previsione di consumo di suolo di P.A.T.. (269.260mq)

Alla luce della recente disciplina della Regione Veneto in merito al contenimento del consumo di suolo va ulteriormente sviluppato quanto riportato alla relazione generale di P.A.T. alla luce dei successivi avanzamenti.

Dopo l'adozione del PAT con DCC n.49/2019 il Comune di Sedico ha richiesto una nuova assegnazione della quantità di suolo consumabile, secondo le disposizioni contenute nella DGR n. 1911/2019 "Criteri di utilizzo della quantità di riserva del suolo regionale consumabile determinato con DGR n. 668/2018, trasmessa agli

uffici regionali con nota n. 5487 del 9 marzo 2020 (prot. reg. n. 112010 data 10 marzo 2020) ed integrata con nota n. 7000 del 9 aprile 2020, (prot. reg. n. 151383 del 9 aprile 2020).

Come esplicitato anche alla relazione generale di PAT la quantità richiesta è di 26.26 ettari in luogo ai 9.46 ettari definiti dalla DGR 668/2018.

Dalle considerazioni effettuate dalla VTR e riportate all'allegato A alla DGR 634/20, si legge come la documentazione presentata dal comune di Sedico risulti "per la gran parte rispondente ai requisiti richiesti dalla DGR n.1911/2019, anche considerato che i 26,26 ettari proposti sono al lordo della quantità residua del PRG (15,84 ettari). Il PAT adottato infatti prevede la ricollocazione delle previsioni di espansione del PRG vigente nella logica dell'edificazione puntuale in continuità del consolidato esistente, da individuare a seguito di bando in sede di PI.

Unico punteggio che non risulta rispondere ai requisiti della DGR n.1911/2019 è quello attribuito (*) alla Lettera G) "Situazioni emergenziali" in considerazione dell'evento climatico del 2018 "Tempesta VAIA." [...]

Il punteggio complessivo (**) risulta pertanto ridotto a 9.

La Quantità di suolo assegnabile (Qmax) sarà quindi la seguente:

$$\frac{\text{Punteggio Complessivo}}{16} \times \text{Superficie consumabile richiesta} = \text{Qmax}$$

In riferimento al punto L della relazione (Allegato A DGR 1911/2019) lo strumento può ritenersi dotato di una disciplina sostanzialmente sufficiente ai fini delle azioni di de-permeabilizzazione dei suoli e di contrasto delle c.d. "isole di calore", ciò anche tenuto conto del contesto territoriale del Comune.

Comune con Superficie consumabile proposta pari a 26,26 ettari, punteggio di scheda di 9 punti e disciplina a favore della de-impermeabilizzazione e contrasto alle isole di calore:

$$9/16 \times 26,26 = 14,77 \text{ ettari} + 10\% = \text{Qmax } 16,25 \text{ ettari}$$

Con DGR n.634 del 19 maggio 2020 viene pertanto riassegnata la quantità massima di consumo di suolo attivabile con l'approvazione del PAT di Sedico in 16.25 ettari.

Di conseguenza la verifica cui riferirsi per il dimensionamento del Piano può essere rivista secondo la seguente tabella:

Verifica della coerenza tra il consumo di suolo ammesso con DGR 634/2020 e le espansioni previste dal PAT

	Totale PAT (mq)
a) Aree massime teoriche per la ridefinizione del margine	119.240
b) Linee di sviluppo produttivo	43.260
c) Totale SAU prevista in trasformazione dal PAT (a+b)	162.500

* Il resto delle volumetrie ammesse dal PAT (residenziali, produttive, turistiche) sono realizzabili esclusivamente all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata esistenti pertanto non comportano consumo di SAU

Si rimarca tuttavia come questa sia una mera verifica di coerenza in quanto il computo del massimo consumo di suolo attivabile sarà gestito dal PI con apposito registro nel rispetto dei volumi massimi definiti dalle ATO del PAT e dal consumo di suolo ammesso dalla DGR.

Si ritiene che la normativa di PAT debba essere limitatamente allineata ai disposti della DGR 634/2020 con la sostituzione dei riferimenti alla massima SAU utilizzabile con quelli del massimo consumo di suolo contenuti agli articoli 15, comma 5 e art. 29, comma 4 come di seguito riportati:

art. 15 - Trasformabilità del territorio (tavv. 4)

[...]

“5. Ove non espressamente previsto od ammesso tutti gli interventi di cui al presente Titolo III° non dovranno derogare rispetto ai limiti massimi ammissibili di consumo di suolo ai sensi della l.r. 14/2017 e s.m.i. previsti al successivo art. 25 c. 18 delle presenti N.T.; in sede di P.I. il dimensionamento del P.A.T. dovrà essere monitorato predisponendo apposito registro del volume assentito e realizzato e della superficie ~~utilizzata e sottratta alla SAU~~ ammessa a consumo di suolo.”

art. 29 - Aree di urbanizzazione consolidata

4. “Il P.I.:

[...]

g) individua aree idonee per il miglioramento della qualità urbana e per l'intervento mediante P.I.C.T. in aggiunta a quelle eventualmente previste dal P.A.T. nel rispetto del dimensionamento delle relative A.T.O., ~~della S.A.U. ammessa~~ del consumo di suolo massimo attivabile e della presente normativa;”

12. Si verifichi e documenti la coerenza del PAT con il nuovo PTRC approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.62 del 30 giugno 2020

Si evidenzia come l'elaborato "34 – VAS Rapporto Ambientale" del PAT abbia già affrontato la verifica di coerenza del Piano rispetto al PTRC adottato. Non rilevando modifiche sostanziali tra gli elaborati di PTRC adottati ed approvati si ritiene tuttora attendibile l'analisi effettuata con la VAS che ha dimostrato una sostanziale coerenza tra gli obiettivi del piano comunale e quello regionale, in particolare con riferimento alla tavola 10 del PTRC sugli obiettivi di progetto e all'elaborato Allegato D "Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto".

Si riassumono in ogni caso le principali tavole strategiche del PTRC e la relativa normativa con rimando al dettaglio comunale:




Tavola 05a Sviluppo economico produttivo

[Voci di interesse comunale: territori geograficamente strutturati](#)

[Normativa di riferimento PTRC:](#)

Art. 45 – Sistemi produttivi di livello regionale

c) Territori geograficamente strutturati: sono i territori costituiti da un insieme di funzioni e di segni morfologici che interessano territori dalla struttura insediativo-produttiva con specifici caratteri propri del Veneto, ovvero:

- Valli del Chiampo, Valle dell'Agno, Val d'Illasi e Val Belluna, caratterizzati dalla presenza di insediamenti localizzati nei fondivalle delle aree montane e pedemontane, con sviluppo prevalentemente lineare rispetto all'infrastruttura di accesso alla valle;
- Alta pianura di Treviso e Vicenza, caratterizzata da un insieme di aree produttive di piccole dimensioni diffuse in corrispondenza dei nodi e lungo le direttrici che ne costituiscono il sistema viabilistico – paesaggistico;
- aree produttive sorte lungo l'asta del Piave, comprese tra il territorio del Comune di Feltre, di Belluno e di Longarone, caratterizzati da insediamenti produttivi di tipo annucleato e già oggetto di forme di pianificazione coordinata.

Art.47 Criteri per l'individuazione delle aree per insediamenti produttivi...

3. I Comuni, nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, in linea con i principi generali relativi al contenimento di consumo di suolo di cui alla l.r. 14/2017 e tenuto conto del provvedimento di Giunta Regionale di cui alla lettera a), del comma 2, dell'articolo 4, della medesima legge regionale, disciplinano gli ambiti destinati a insediamenti industriali e artigianali; in particolare:

ARTICOLO 50 - Commercio nei comuni montani

1. Le Province e i Comuni, nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, tengono conto dei seguenti criteri:
 - a) prevedere aree idonee a favorire una presenza commerciale degli esercizi di vicinato, soprattutto al fine di assicurare un servizio di prossimità efficiente ed efficace;
 - b) individuare e sostenere prioritariamente gli insediamenti polifunzionali nei centri minori per assicurare i servizi necessari agli ambiti socio territoriali montani.




Tavola 05b sviluppo economico turistico

Voci di interesse comunale: sito archeologico visitabile, strade dei sapori, parco, villa veneta, polarità del turismo slow comuni del PNDB

Normativa di riferimento PTRC:

ARTICOLO 53 - Turismo montano

1. La Regione, le Province e i Comuni incentivano uno sviluppo sostenibile del turismo montano attraverso la tutela dell'ambiente e del paesaggio, favorendo la riqualificazione del sistema ricettivo, degli impianti ricreativi e delle infrastrutture, nonché mediante incentivi a favore dell'imprenditoria giovanile e di soggetti che esercitano attività di interesse turistico.
2. I Comuni, nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, promuovono:
 - a) la valorizzazione di attività o servizi integrativi che favoriscano il sostentamento delle malghe e dei rifugi alpini, ivi compresi i servizi di permanenza e pernottamento dei turisti;
 - b) lo sviluppo e la riqualificazione ambientale delle infrastrutture dedicate all'offerta turistica per la pratica degli sport invernali ed estivi;
 - c) la qualificazione degli immobili per la realizzazione di centri di benessere, anche mediante l'uso di sottotetti abitativi e locali posti in piani interrati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;

- d) il recupero e la riqualificazione architettonica e sostenibile delle strutture dismesse e degradate, da destinare ad offerta turistica;
- e) l'ospitalità temporanea su spazi aperti attrezzati;
- f) la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili, equestri e sciabili;
- g) la realizzazione di percorsi turistici integrati di valorizzazione dei settori artigianali e dei mestieri tradizionali montani, della cultura tradizionale, dell'ambiente rurale e naturale e di conoscenza della flora e fauna autoctone.




Tavola 06 crescita sociale e culturale

Voci di interesse comunale: Parco culturale “Buzzatti”; itineraio principale di valore storico ambientale – parco

Normativa di riferimento PTRC:

ARTICOLO 53 - Turismo montano

1. La Regione, le Province e i Comuni incentivano uno sviluppo sostenibile del turismo montano attraverso la tutela dell'ambiente e del paesaggio, favorendo la riqualificazione del sistema ricettivo, degli impianti ricreativi e delle infrastrutture, nonché mediante incentivi a favore dell'imprenditoria giovanile e di soggetti che esercitano attività di interesse turistico.




Tavola 07 montagna del veneto

Voci di interesse comunale: il Piave e i suoi territori; polo produttivo polifunzionale alpino; sistemi insediativi di valle

Normativa di riferimento PTRC:

Art.59 – Sistema delle politiche di coordinamento


3. La Regione valorizza le attività produttive, sostenibili e compatibili con le specificità dei luoghi, connesse alla rete infrastrutturale; a tale scopo favorisce, d'intesa con le Province interessate:
 - a) la connessione del sistema produttivo bellunese alla dorsale di collegamento con il Corridoio Mediterraneo e con la rete ferroviaria regionale, il collegamento della rete ferroviaria tra Feltre e la Valsugana, il potenziamento del polo fieristico di Longarone e lo sviluppo di un centro logistico in località Paludi tra i comuni di Ponte nelle Alpi e Pieve d'Alpago;

5. I Comuni, nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica:
 - a) indicano ambiti territoriali, paesaggi e contesti edilizi meritevoli di salvaguardia, sostegno e valorizzazione;
 - b) individuano e delimitano le zone di dispersione insediativa;
 - c) individuano manufatti e contesti da destinare ad attività produttive e di servizio, per l'ospitalità e la formazione ambientale;
 - d) disciplinano lo sviluppo urbano di fondovalle nel rispetto dei caratteri insediativi locali e del valore naturalistico e paesaggistico del territorio.

Da quanto analizzato si riscontra la sostanziale coerenza della pianificazione comunale con quella regionale, avendo approfondito in modo coerente i principali elementi strategici individuati dal PTRC.

Con riferimento alla Tavola di "Ricognizione degli ambiti di tutela del PTRC del 1992" effettuata dal PTRC si evidenzia come non siano riconfermati gli ambiti naturalistici di interesse regionale riportati nel PAT di Sedico alla Tavola 01 alla banca dati b0103011_AmbitiParchiRiser.

Per il territorio di Sedico permane l'individuazione del perimetro del PNDB quale parco istituito, cui si sovrappongono gli ambiti privi di disciplina attuativa ma soggetti a tutela ambientale della Rete Natura 2000.



Ai sensi dell'art. 80 del PTRC tali ambiti sono sottoposti alle specifiche disposizioni dettate dai relativi strumenti di pianificazione o alle specifiche normative di settore. Si ritiene pertanto che possa essere stralciato l'art. 5, c. 2, lett. f) ed aggiornata di conseguenza la Tavola 01 del PAT e le relative banche dati.

art. 5 - Vincoli Ambientali e Pianificatori

[...]

2. Sono riportati i seguenti vincoli relativi ai beni culturali, storico-architettonici e archeologici, paesaggistici e ambientali tutelati dalla legge nonché gli ambiti sottoposti a vincolo idrogeologico e forestale, i siti Natura 2000, i parchi e riserve previste dal PTRC:

[...]

- f) ~~ambiti naturalistici di tutela ambientale vincolati dalla normativa regionale del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (da ora in poi P.T.R.C.), identificati in:~~
- ~~— ambito 17 “Cime di S. Sebastiano ...Talvena, Schiara ...”;~~
 - ~~— ambito 18 “Dolomiti della val Belluna, vette feltrine.”~~
 - ~~— ambito 28 “ambito fluviale del Piave medio corso”.~~